

Andrea Padovani

Violenza e paci private in una città di Romagna: Imola nel Quattrocento

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Le paci. I formulari notarili dal Duecento al Quattrocento. Dottrina e prassi - 3. Il bacio della pace - 4. Le tregue. I formulari notarili dal Duecento al Quattrocento. Dottrina e prassi - 5. La forza della religione - 6. Atti alla presenza di autorità secolari - 7. Le guerre private nel contado - 8. L'atto finale, tra un contrattempo e l'altro - 9. Tregue e paci. Loro rilievo sociale e giuridico - 10. Per concludere

ABSTRACT: The paper takes account of more than 280 notarial deeds, preserved in the Archivio di Stato of Imola, concerning peaces and truces concluded in the town as well as in the *contado*. The formulary adopted by local notaries, though basically following the form suggested by Rolandino in the XIIIth cent., exhibits a more evident affinity with the models diffused by fifteenth century *formularia* in Tuscany and Emilia. Some occasional varying depends on the will of the involved subjects, very often suspicious of the counterpart. Generally, peaces and truces drawn up in Imola are approximately one-quart of those ascertainable in the countryside. Here in the lowland – and even more in the highlands – the struggles involving families and villages reach peaks of permanent conflict with cases of multiple homicides, destruction of crops and houses. Documents reveal, nevertheless, that the same factions competing for the supremacy in Imola – the *guelfi* Sassatelli and the *ghibellini* Vaini – are the real controllers and supporters of the clans fighting in the *contado*, in order to increase their own political and military strenght when, in the first decades of the XVIth cent., the struggle for the leadership in the main town and surrounding territory (ruled by weak officers sent by the Holy Seat) became harsh and ruthless.

KEYWORDS: Peace, Truce, Violence, Imola

1. Premessa

Paci e tregue private, dopo le brevi note ad esse dedicate da Antonio Pertile nel quinto volume della sua *Storia del diritto italiano*, hanno attirato l'attenzione, in Italia, solo di recente, soprattutto per merito di Antonio Padoa Schioppa¹. Su questa linea Massimo Vallerani ha proposto indagini minuziose condotte sugli archivi di Perugia e Bologna, ma solo per il secolo XIII e analizzando, in particolare, l'impatto delle paci sullo svolgimento dei processi². Per il Quattrocento si sono condotti alcuni studi sui documenti notarili prodotti a Verona³ e in alcuni centri tra Umbria e Marche (Foligno, Camerino, Visso) oltre che nei territori estensi⁴.

¹ A. Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, in "Studia Gratiana", 20 (1976), pp. 269-288; Id., *Delitto e pace privata nel diritto lombardo*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia d'Europa. Atti del convegno di Varenna, 12-15 giugno 1979*, Milano 1980, pp. 555-578, ora in *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 123-180.

² M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, pp. 167-209.

³ V. Rovigo, *Le paci private: motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento*, in "Quaderni di storia religiosa. La pace tra realtà e utopia", 12 (2005), pp. 201-233.

⁴ M. Sensi, *Per una inchiesta sulle paci private alla fine del Medioevo*, in *Studi sull'Umbria medievale e umanistica in ricordo di O. Marinelli, P.L. Meloni, U. Nicolini*, a cura di M. Donnini ed. E. Menestò, Spoleto 2000, pp. 527-564; C.E. Tavilla, *Paci, feudalità e pubblici poteri nell'esperienza del Ducato Estense (sec. XV-XVIII)*, in *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche. Atti del seminario di studi storici e*

L'indagine che qui propongo insiste su Imola e il suo contado dalla fine del secolo XIV fino al 1499 sulla scorta di oltre 280 documenti tratti dal ricco archivio notarile della città che ebbi occasione di spogliare, principalmente, nel corso delle ricerche condotte sulla figura di Giovanni da Imola⁵. Sebbene la scelta del luogo sia dunque dipesa da fattori estrinseci, occasionali, ritengo che essa possa trovare più di una ragione obiettiva per suscitare l'interesse dei cultori di storia (e non solo giuridica). Prossima a Bologna, Imola si colloca in quella Romagna che – come ha scritto John Larner⁶ – fin dai tempi di Dante “had become a byword in Italy for crimes and tracherous violence”: per la mancanza – sostiene ancora lo storico inglese – di un potere politico centrale. Che tuttavia, quand'anche si affacciò, dai primi anni del '500, in queste terre, non riuscì ad arginarne l'endemicità violenza: anzi, addirittura, per buona parte del secolo, l'acui ancor più.

Un altro elemento di interesse è dato, per Imola, dal passaggio dalla signoria locale degli Alidosi, dopo la caduta dell'ultimo rappresentante, Ludovico, alla breve stagione dei governatori papali, quindi al governo dei Manfredi di Faenza, infine a quello dei Riario Sforza e del Valentino, con frequenti intromissioni, tra un reggimento e l'altro, dei duchi di Milano. Proprio questi ultimi, infatti, ritenevano che la città avesse un rilevante ruolo strategico: da un lato per arginare le ambizioni bolognesi sulla Romagna, dall'altro per accerchiare, da nord, l'odiata Firenze. Col suo ricco contado, fertile di frutti⁷, Imola rappresentava un possesso ambito da più parti, arrivando ad interessare addirittura le mire veneziane, cui si oppose Giulio II con la consueta fermezza.

Centro culturalmente assai attivo – a dispetto delle modeste dimensioni – la città si segnalò per l'alto livello degli studi giuridici attestato non solo da celebrati maestri quali Giovanni Nicoletti e Alessandro Tartagni (per non citare che i più noti), ma ancora da un ceto notarile che da tempo vantava un elevato livello professionale⁸ (ciò di cui si dovrà ben tener conto nell'analisi dei documenti posti a fondamento della presente ricerca).

Tutto questo andava pur evidenziato per parare in anticipo la critica di quanti potrebbero ritenere questo studio un trascurabile esercizio di erudizione 'locale', comunque 'minore'. “Non può negarsi – scriveva Henri-Irenée Marrou⁹ – anzi è

giuridici. Modena, venerdì 14 gennaio 2000. Facoltà di Giurisprudenza, a cura di M. Cavina, Milano 2001, pp. 285-318.

⁵ *Dall'alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola (1375 ca.-1436) e la giurisprudenza del suo tempo*, di prossima pubblicazione (*Studien zur Europäische Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte*, Frankfurt am Main).

⁶ J. Larner, *Order and disorder in Romagna, 1450-1500*, in *Violence and civil disorder in Italian Cities, 1200-1500*, ed. L. Martines, Berkeley-Los Angeles-London 1972, p. 63. Cf. anche Id., *Signorie di Romagna. La società romagnola e l'origine delle Signorie*, Bologna 1972, pp. 97-98.

⁷ Cf. *I patti con Imola 1099-1422*, a cura di A. Padovani, Venezia 1995 (Pacta Veneta, 5). Per gli interessi milanesi sul territorio imolese, cui poco sopra si alludeva, M.N. Covini, *Milano e Bologna dopo il 1445. Scambi militari, condotte e diplomazia*, in *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento (1350-1550)* a cura di M. Del Treppo, Napoli 2001, pp. 165-54.

⁸ U. Bruschi, *Nella fucina dei notai. L'ars notaria tra scienza e prassi a Bologna e in Romagna (fine XII-metà XIII secolo)*, Bologna 2006.

⁹ *La conoscenza storica*, Bologna 1969, p. 252.

pacifico, che vi sia una zona periferica in cui la conoscenza storica finisce per perdersi nell'informazione spicciola e frivola": ma al pericolo lo storico può opporre impegno e ampiezza di vedute da raggiungere in un accorto, seppur difficile, equilibrio. Se vi sia riuscito giudicherà il lettore, almeno indulgente verso lo sforzo di chi tenta di raccordare in un disegno organico e lineare tanti frammenti dispersi in tempi, luoghi ed eventi diversi.

Le paci e le tregue qui passate in rassegna ammontano – come ho detto – a più di 280 per un secolo. La tentazione di trarre precise conclusioni di ordine quantitativo, fissate in diagrammi e percentuali può essere forte, ma dev'essere subito accantonata. Al rilievo di Grendi¹⁰ – una storia quantitativa della criminalità costituisce “un’operazione dal significato storico assai debole” – si aggiunge la consapevolezza che, per quanto rilevante sia la documentazione custodita, nel nostro caso, presso l'Archivio di Stato di Imola, troppo è il materiale irrimediabilmente disperso. Chi, come Sarah Rubin Blanshei¹¹, ha esplorato per anni “the extraordinary richness of the Bolognese archives” ha pur dovuto concludere che “as overwhelming rich as these series are, they are not complete, and the quantitative analyses extracted from them are *per forza* samples of samples”.

Così anche quando, qua e là, ho tentato di proporre numeri e calcoli, non può trattarsi d'altro che di semplici esempi meramente indicativi. Le migliaia di carte sfogliate non esauriscono nemmeno l'intera consistenza dell'archivio imolese, soprattutto per la seconda metà del Quattrocento. Per comodità di quanti intendessero riprendere ed allargare la mia ricerca (al netto di errori o dimenticanze, involontarie ma senz'altro possibili), ritengo utile, qui, elencare la serie dei protocolli notarili da me esaminati indicando quali siano stati passati in rassegna per intero e quali, viceversa, siano stati utilizzati rapsodicamente, su indicazioni ricevute da altri studiosi¹².

- AB = Antonio da Belvedere, registri 1-2 (1438-1497);
- ADM = Antonio dal Monte, reg. 1-17 (1400-1460);
- BAV = Berto dalla Volpe, reg. 1- 8 (1373-1402);
- BC = Bartoccio dalla Costa, reg. 1 (1462-1466), *passim*;
- BCT = Battista Cattani da Toranello, reg. 1 (1430-1449);
- CC = Cattano de' Cattani, reg. 1-21 (1452-1495), *passim*;
- FC = Francesco Carpignani, reg. 7 (1499-1501), *passim*;
- FG = Francesco de' Gentili, reg. 1-2 (1431-1445);
- GS = Giacomo Selli, reg. 1-21 (1451-1505), *passim*;
- IBP = Giovanni Battista Pascoli, 1-2 (1496-1528), *passim*;
- IG = Iacopo Capucci, reg. 1 (1447-1451);
- IS = Iacopo Selli, reg. 4 (1470-74);
- IR = Iacopo Ricci, reg. 1-4 (1451-91) *passim*¹³;
- IUG = Giuliano Gentilini, reg. 1-3 (1478-84);

¹⁰ E. Grendi, *Fonti criminali e storia sociale*, in “Quaderni storici”, 66 (1987), p. 695.

¹¹ *Politics and Justice in late Medieval Bologna*, Leiden-Boston 2010, p. 13.

¹² Mi corre il dovere di ringraziare, in particolare, la signora Ivelise Dori.

¹³ La ricerca, sui rogiti di questo notaio, è stata condotta sulla base degli indici (peraltro assai accurati). L'indice al registro 4 (1481-1491) segnala almeno otto paci, però difficili da rintracciare per la disordinata rilegatura delle carte.

LDM = Luca dal Monte, reg. 1-21 (1421-1468);
 MC = Matteo Calvi, reg. 1-10 (1441-1497);
 MR = Menghino de' Ramberti, reg. 1-2 (1421-30);
 NAV = Nicolò dalla Volpe, reg. 1 (contiene, però, solo atti di LDM);
 NB = Nicola Brocardi, reg. 8, 14 (1466-1506), *passim*;
 NZ = Nanne Zanelli, reg. 1-15 (1413-1454), *passim*;
 PC = Pietro Calvi, reg. 1-5 (1484-1499);
 PM = Paolo Marconi, reg. 1-2 (1415-1427);
 SM = Sigismondo Marconi, reg. 1 (1489-1500).

2. Le paci. I formulari notarili dal Duecento al Quattrocento. Dottrina e prassi

Nell'arco di tempo considerato, il formulario dei notai imolesi si presenta con caratteristiche evolute e sostanzialmente uniformi, sia che si tratti di abbreviature o del *mundum*, dunque del documento definitivo scritto nei protocolli. Lo schema dell'atto di pace era già stato fissato, nelle linee essenziali, da Rolandino¹⁴: indicazione delle parti, scambio dell'*osculum pacis*, promessa di non adire il podestà o i suoi giudici per i reati commessi da una o da entrambe le parti, indicazione della penale a carico di coloro che violassero l'accordo, garanzia data per spese e danni subiti di conseguenza.

I formulari in uso tra Toscana ed Emilia nel '400, più prolissi, aggiungono pochi altri elementi: che la pace tra le parti contraenti riguardano i maschi *in quartum gradum inclusive*¹⁵; che la pena stabilita per infrazione del patto sarà divisa tra i contraenti incolpevoli e il signore del luogo; che in forza dell'accordo "singulae quaerelae, accusae et denuntiationes ac processus... de cetero sint et esse debeant nullae"¹⁶; che, infine, il tutto sarà garantito *solemnibus stipulationibus*.

A questi modelli si adeguano, sostanzialmente, gli atti rogati in territorio imolese, fatte salve alcune clausole specifiche imposte dalla volontà delle parti, come – del resto – aveva già previsto Rolandino:

et multa alia circa haec intervenire solent secundum diversa pacta inita inter partes quae

¹⁴ *Summa totius artis notarie Rolandini Rodulphini Bononiensis...* (Venetiis 1546) 158r-159r: *Instrumentum pacis et concordiae*. Meno dettagliata la formula proposta da Salatiere, *Ars notarie*, a cura di G. Orlandelli, II. *La seconda stesura dai codici della Biblioteca Nazionale di Parigi lat. 4593 e lat. 14622*, Milano 1961, p. 305: *Instrumentum pacis et concordie atque tregue*. Rispetto a questa, la *carta finis et pacis* del magister Ventura (G. Moschetti, *Il Cartularium veronese del magister Ventura del secolo XIII*. Presentazione di G. Cassandro (Ius nostrum. *Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di Roma*, 2ª serie, 5; Napoli 1990) 91, appare più articolata. La formula ivi prodotta si conclude col giuramento sui Vangeli di ottemperare gli impegni assunti.

¹⁵ *Formularium quotidianum contractuum secundum stilum potissimum Florentinum cui etiam plura acta forensia frequentissima superaddita fuerunt. Ad haec alia quaedam instrumenta Ecclesiasticas materias continentia in fine huius libri seorsum a profanis, ne ordo illorum confundatur, seriatim collocata* (Florentiae 1577) 277. Il *Formularium modernum et universale diversorum contractuum nuper emendatum per eximium legum doctorem florentinum dominum *** huiusmodi artis notarie peritissimum et cunctis notariis utilissimum* (Bartolommeo de Libri, 15.xii.1488; ISTC if00250000) cxiii estende la previsione *ex linea femina quam masculina*.

¹⁶ *Formularium instrumentorum egregii causidici D. Petri Dominici de Mussis nobilis Placentini opus aureum et perutile...* (Faurini 1579) 264, c. LXV: ma è il solo, tra i formulari coevi, a prevedere la sospensione del processo.

omnia exprimi non possent, sicut nec omnes omnium hominum voluntates¹⁷.

La più frequente è quella che esclude la rottura della pace per atti compiuti da donne o minori di 14 anni¹⁸, a meno che non ne segua la morte dell'offeso¹⁹. Altre clausole spesso menzionate impongono il divieto di fare alleanza coi nemici di una parte²⁰ o di coltivare le loro terre²¹. In qualche modo affine è la concessione di lavorare i terreni, ma da soli, senza chiamare in aiuto altri della medesima località²².

Per dare stabilità alla convenzione si richiede che nessuno ospiti nella propria abitazione i nemici della controparte, i cui nomi dovranno essere messi per iscritto²³. Altrove, *pacto expresso*, si vuole che “inimici utriusque partis sint salvi et securi ab alia parte inimica”²⁴. In una pace cui concorrono molti e vari contraenti di diverse località è previsto che se qualcuno di un certo territorio infrangerà il patto, quelli delle altre terre non ne subiranno alcun danno²⁵. Nel 1427 si conviene che la quiete potrà tornare nella piccola villa di Versola solo dopo che il responsabile di un omicidio se ne sarà andato²⁶.

Bastano solo questi pochi esempi a mostrare quanto laboriosa fosse, di fatto, la definizione di un accordo tra parti guastate da rancori vecchi e recenti, sospetti di tradimenti, liti furiose, difficili da sopire. Negli ultimi trenta anni del secolo XV, tuttavia, l'inserzione di clausole speciali tende a scomparire quasi del tutto.

3. Il bacio della pace

Un rilievo a parte merita la constatazione della assenza, in un buon numero di documenti, dell'*osculum pacis*, pur previsto nei formulari fin dai tempi di Rolandino²⁷. Baldo degli Ubaldi scrive, sulla scorta di Guglielmo Durante, che il bacio “non datur in concordia... de lite”, ma è richiesto ove si tratta di “pax [quae] est de inimicitia”²⁸. Esso, pertanto, dev'essere scambiato tra le parti solo quando l'accordo viene raggiunto in sede giudiziale, a seguito di querela. Rolandino, dal canto suo, aveva avvertito per

¹⁷ *Summa*, (n. 14), 159r.

¹⁸ Eccezionalmente, 10: NZ, I, 297v-299v (28.1.1427).

¹⁹ NZ, III, 262r-v (12.7.1461). Qui si parla di minori di 23 anni: un errore di scrittura?

²⁰ NZ, I, 177r-v (4.1.1421); IR, III, 39v-41r (19.6.1457); 240v-241r (1.2.1461).

²¹ IR, III, 240v-241r (1.2.1461); 256r-258v (23.5.1461); 295v-297v (7.2.1461).

²² I vicini, così esclusi, potranno restare nella casa del lavoratore per non più di due giorni: IR, III, 43r-44v (3.7.1457).

²³ NZ, II, 156v-157r (29.1.1432).

²⁴ IR, III, 70v-71r (14.3.1458).

²⁵ NZ, II, 192r-193r (24.8.1432).

²⁶ NZ, I, 316r-318r (1.6.1427).

²⁷ Circostanza già segnalata per altre località: Rovigo, ‘Le paci’ (n. 3), 213, ma senza che se ne sia tentata la spiegazione.

²⁸ Baldus *super Decretalibus. Clarissimi iuris utriusque luminis Baldi Perusini commentaria elegantissima super Decretalibus novissime impressa...* (Lugduni 1547) CXIra, nn. 1-2 ad X 1.34.1. Cf. *Speculi Clarissimi viri Gulielmi Durandi pars tertia et quarta una cum Io. Andreae, ac Baldi doctorum in utroque iure longe praestantissimorum theorematibus quam diligentissime excusa* (Basileae 1563), l. IIII, part. I, 102, *De treuga et pace*.

tempo il notaio rogante che

si non fiat pax, sed solummodo concordia, finis et remissio, tunc subtrahas hoc quod dictum est, scilicet ‘paxis osculo interveniente’, ‘pacem perpetuam’ et hanc distinctionem ‘pacem’ ubicumque de eo in instrumento sit mentio²⁹.

In qualche caso riferito dalla documentazione qui esaminata³⁰ l’omissione dell’*osculum* pare effettivamente motivata dal contesto giudiziale nel quale le parti si confrontano (sicché, a rigore di termini, si dovrebbe parlare, propriamente di *concordia*, e non di *pax*, come viceversa avviene). In altre occasioni, tuttavia, si resta nell’incertezza, proprio perché i notai imolesi usano sempre – lo ribadisco, sempre – il termine *pax*³¹ anche quando alcuni indizi fanno presumere che si tratti d’altro: di *concordia*, appunto.

Se, per Baldo, “vulgus aliter intelligit concordiam, aliter pacem et verba sunt intelligenda secundum vulgare”, ciò dovette essere vero nelle terre visitate dal giurista perugino, ma non ad Imola, ove i due termini sono evidentemente intesi in maniera equivalente. Qui i notai – intervenga³² o no³³ l’*osculum pacis* – usano invariabilmente la medesima espressione: “fecerunt sibi adinvicem dicte partes pacem, finem, remissionem et bonam concordiam”. Anzi, disattendendo l’avvertimento dato da Rolandino (“tunc subtrahas” con quello che segue) possono parlare di *pax perpetua* anche quando si tratta, certamente, di semplice *concordia*³⁴.

Da quanto ho fin qui rilevato pare dunque che, nel territorio preso in considerazione, la prassi non si adeguò alla distinzione tra *pax* e *concordia*, pur nettamente profilata dalla dottrina. Che si trattasse di un caso o dell’altro, non si faceva sempre attenzione: come è dimostrato dalla non infrequente apposizione a margine del documento – quasi che il notaio rogante si avvedesse solo in un secondo tempo della omissione – delle parole “osculo interveniente”. Come che sia, sono propenso a credere che il bacio figurì – normalmente – nei documenti che attestano la pace a seguito di uno o più omicidi: ma anche allora non mancano le eccezioni, poiché esso non appare in almeno cinque casi, quattro dei quali rogati da Iacopo Ricci, notaio attivo nella montagna a cavallo tra i domini di Imola, Bologna e Firenze: un territorio che (come avrò occasione di segnalare) fu caratterizzato da gravi turbolenze e da una caotica applicazione del diritto³⁵.

²⁹ *Summa*, (n. 14), 158rv. Il riferimento è qui alla formula dell’*instrumentum* data poco sopra, in apertura: “Antonius ex una parte, et Corra[dus] ex altera, fecerunt adinvicem osculo pacis vicissim inter eos veniente, pacem perpetuam, finem, remissionem, atque concordiam”.

³⁰ Ad es.: PM, I, 78r (24.6.1415); ADM, IX, 84v-85r (20.6.1430); FDG, I.IV, 14v (23.11.1433); PC, IV, 444v-446r (16.5.1494). Il bacio manca, ovviamente, anche quando una parte si fa rappresentare da un procuratore: PC, IV, 499v-500v (14.6.1495).

³¹ Solo in IBP, I, 7r-v (10.10.1496) si parla, correttamente, di *concordia*. All’atto, rogato nella residenza del governatore, è presente il *legum doctor* Alessandro da San Vitale.

³² Cf., ad es., FDG, I.IV, 14v (23.11.1433); LDM, XI, 219r (6.1.1457).

³³ Cf., ad es., LDM, XI, 229v (17.1.1457).

³⁴ Ad es., FDG, I.IV, 14v (23.11.1433): “fecerunt adinvicem pacem perpetuam et concordiam specialiter et expresse de quibusdam amenationibus cum una glavarina [*sc.* giavellotto]”. L’atto è rogato al banco di diritto di Dozza. Un accordo, sempre per contumelie e percosse, senza intervento del bacio, è ugualmente detta ‘pax perpetua’: LDM, XI, 229v (17.1.1457); PC, IV, 426v-438r (21.3.1494).

³⁵ NZ, II, 192r (24.8.1432); IR, III, 43r-44v (3.7.1457); 47v-48r (13.7.1457); 76r-77r (8.4.1458); 206r-

4. Le tregue. I formulari notarili dal Duecento al Quattrocento. Dottrina e prassi

Della tregua, sulla quale Rolandino non si intrattiene, si occupano, viceversa, il duecentesco formulario fiorentino³⁶ e quelli diffusi nel secolo XV. In dottrina la sua definizione rivela incertezze terminologiche. Giovanni da Imola osserva che “interdum treuga appellatur pax”³⁷. Sebbene egli aggiunga che, propriamente, “treugae... videantur spectare ad habentibus iurisdictionem”, tuttavia “lato sumpto vocabulo, etiam potest dici bellum et consequenter treuga inter privatos et sic etiam quotidie videmus de facto privatos habentes guerram”.

Nella documentazione imolese non è infrequente, almeno fino alla metà del Quattrocento, l'endiadi *treuga et concordia*, a dimostrazione ulteriore di quanto fosse incerto il valore semantico dell'ultima parola. Ad ogni modo, la tregua prevede *induciae et securitates* tra le parti per un certo periodo di tempo fissato secondo la volontà dei contraenti. La sua rottura è sottoposta ad una penale da dividere – come già nel caso della pace – a vantaggio della parte osservante e della signoria del luogo: il tutto confortato da espresse stipulazioni³⁸. Il solo *Formularium modernum* prevede la denuncia della tregua, quindici giorni prima della sua scadenza, alla signoria, con bando pubblico “ne [pars adversa] remaneat indefensa et improvvisa”: dopo di che le ostilità potranno riprendere nel giro di due settimane³⁹.

Anche nel caso della tregua, la prassi imolese prevede un ampio spettro di clausole aggiuntive rispetto ai modelli esibiti dalla dottrina. Non mi soffermo sulla costante presenza di garanti per l'una e l'altra parte, in numero variabile e per diverso impegno economico: ciò che i formulari coevi presumibilmente ritenevano sottinteso alle stipulazioni reciproche. Il timore di assalti improvvisi, nella oscurità, impone che la disdetta avvenga “de die et non de nocte”, che gli avversari non possano entrare in città “die noctuque”, che la tregua possa essere disdetta solo da una parte, che valga solo entro le trenta miglia da Imola, che nell'inseguimento di altri nemici non ci si accosti a meno di tiro di balestra dalla casa di coloro che si sono impegnati nella

207v (31.8.1460). Rilevo tuttavia che almeno in un altro caso, sempre di omicidio, quest'ultimo notaio registra l'intervento dell'*osculum*: IR, III, 256r-258r (23.5.1461).

³⁶ Nel *Formularium Florentinum artis notariae (1220-1242)*. Testo ed introduzione storica a cura di G. Masi (Orbis romanus. *Biblioteca di testi medievali*, 17; Milano 1943) 44, si parla solo di concordia, associata alla tregua. Cf. la riedizione del testo ad opera di S.P.P. Scalfati, *Un formulario notarile fiorentino della metà del Duecento* (Archivio di Stato di Firenze. Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 5; Firenze 1997) 86.

³⁷ Iohannis ab Imola *in primum Decretalium commentaria... Hac novissima vero omnium editione ab erroribus innumerabilibus quibus ubique depravata et passim mutila summi viri deprehendisse conquerebantur, habita ad vetustissimos Iohannis de Anania codices fide suo candori vindicata, atque integritati restituta. Accesserunt etiam huic nostrae editioni commentaria eiusdem auctoris in xiiii cap. sub tit. de renunciatione, nempe a cap. in praesentia usque ad finem, quae in aliis desiderantur codicibus, habita ex bibliotheca eiusdem Iohannis de Anania* (Venetiis 1575) 307va, n. 9 ad X 1.34.1. Ugualmente una *additio nova* alla *Summa* di Rolandino (n. 14), 158va: “treuga largo modo dici potest pax”.

³⁸ *Formularium* 1577 (n. 15) 279-81. Il *Formularium* 1579 (n. 16) richiede la prestazione di un giuramento a carico di entrambe le parti

³⁹ *Formularium* 1488 (n. 15), CXV.

tregua⁴⁰. Quando alcuni dei Callegari di Riolo promettono al podestà d'Imola di non più offendere quelli di Laderchio, pretendono che la tregua entri in vigore solo dopo che questi ultimi si saranno impegnati allo stesso modo⁴¹. Nel 1431 una tregua prevede, infine, che gli accordi siano rafforzati dal matrimonio tra un giovane e una giovane delle due parti⁴². Consuetudine di vecchia data, anche altrove, che ispira sincera commiserazione per la sorte della povera donna: considerato, oltretutto, che la tregua – nel nostro caso – pare rotta solo dopo un mese⁴³.

5. La forza della religione

Altri studi hanno posto in luce lo stimolo delle convinzioni religiose nella conclusione delle paci⁴⁴, sicché il mio discorso verterà strettamente sul piano locale. Al contrario di quanto sarebbe lecito attendersi, il movimento dei Bianchi, che nell'autunno del 1399 giunge anche ad Imola, non lascia tracce in termini di composizioni di paci, ma solo di generica devozione⁴⁵. Ciò non esclude, ovviamente, che paci e tregue, concluse in territorio imolese, abbiano trovato nella fede, allora comunemente diffusa tra il popolo, una motivazione ideale alla loro conclusione.

Negli oltre 280 documenti consultati sono presenti, agli atti, almeno 43 religiosi di città o del contado⁴⁶ che, presumibilmente, avevano già avuto una parte importante

⁴⁰ NZ, I, 82v-83r (19.6.1418); IR, III, 152v-153v (9.9.1459); ADM, I, 278r-291r (5.8.1414).

⁴¹ ADM, XIII, 389v-390r (8.9.1443).

⁴² NZ, II, 151v-152v (23.12.1431). Ho notizia anche del matrimonio tra un Sassatelli ed una Vaini, famiglie – come si vedrà oltre – ferocemente in lotta ad Imola: LDM, IV, 297v (luglio-agosto 1435).

⁴³ NZ, II, 151v-152v (23.12.1431).

⁴⁴ Cf. Sensi, *Per una inchiesta*, (n. 4), p. 534; Id., *Le paci private nella predicazione, nelle immagini di propaganda e nella prassi fra Tre e Quattrocento*, “Quaderni di storia religiosa”, (n. 3), pp. 167-81; R.M. Dessi, *Pratiche della parola di pace nella storia dell'Italia urbana*, in *Pace e guerra nel basso Medioevo. Atti del XL convegno storico internazionale, Todi, 12-14 ottobre 2003* (Centro Italiano di studi sul basso Medioevo. Accademia Tudertina, Centro di studi sulla spiritualità medievale dell'Università degli studi di Perugia), Spoleto 2004, pp. 309-10; C. Gennaro, *Movimenti religiosi e pace nel XV secolo*, in *La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento, 13-16 ottobre 1974* (Convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale, XV), Todi 1975, pp. 93-112; M. Bellabarba, *Pace pubblica e privata: linguaggio e istituzioni processuali nell'età moderna*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Kriminalität und Justiz in Deutschland und Italien. Rechtspraktiken und geschichtliche Diskurs in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di/brsg. von M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (Istituto trentino di cultura. Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento. Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, 11), Bologna-Berlin 2001, p. 193.

⁴⁵ Cf. il testamento di Caterina *qm Matei Curri*, BAV, I, 149v (30.9.1399) che vuole “vestiri panno lini albi more hominum societatis alborum clamantium misericordiam deo vivo et vero”. Ugualmente nelle ultime volontà di Andrea *qm Iohannis de Stignano*, I, 151r (8.11.1399) e nelle più tarde del nobile Guido *qm Raynucii de la Bordella*, I, 161r (3.4.1401).

⁴⁶ Alcuni di grado elevato, come don Matteo Faelli di ser Gotto da Tossignano, prevosto della chiesa imolese, accompagnato da Giovanni Antonio fu Ginanne da Forlì, arcidiacono della cattedrale, per la pace siglata da don Giovanni Battista fu Luca degli Angelini di Imola con i numerosi membri della sua famiglia, originaria di Mezzocolle, e i Quintavalli dello stesso luogo (FC, VII, 109r-111r, 105.1500). L'Angelini è presente alla pace tra i Sacchi e i Selvatici, l'1.2.1500, nella chiesa del Carmine, con frate Uliviero da Bologna, priore del convento, e don Marco fu Gaspare Dal Pero (FC, VII, 56v-57v), ma non alla pace stipulata, lo stesso giorno, dalla sua stirpe con quelli di Rebbegiano (112r-112v). Per Matteo Faelli si v. almeno A. Padovani, *La vita culturale imolese nei secoli XII-XV*, in *Medioevo imolese. Testi*

come mediatori dell'accordo tra le parti⁴⁷. A Imola, le carte sono rogate quattro volte nella chiesa degli eremitani di S. Agostino, tre nel vescovado⁴⁸ e in S. Maria in Regola, due nella cattedrale di S. Cassiano, una in S. Domenico, in S. Donato e Paolo e S. Maria del Carmine. Altrove, nelle campagne, sono preferite, in 13 casi, le chiese parrocchiali e talvolta il cimitero locale, quasi a invocare i morti quali testimoni dell'accordo appena concluso⁴⁹.

Più di una volta i notai amano richiamare i precetti divini che impongono la concordia tra gli uomini: “considerantes – chiosa Luca dal Monte – quae et quanta ex inimicitiiis oriuntur mala scandala, rumores, homicidia et alia divine legi contraria et quod ex concordia et pace perveniunt bona, amor Dei, acquisitio Paradisi, iucunditas mentis et alia nonnulla bona”⁵⁰. Altrove questo notaio si esibisce in citazioni che vorrebbero essere precise, ma in realtà denunciano – almeno in un caso – incompetenza o distrazione. Il 7 giugno 1454, in occasione di una pace conclusa tra più di 40 persone, egli sfoggia passi da Luca 11.7, dal salmo 75.3, da s. Giovanni 14.27, da s. Matteo 5.9. E fin qui, tutto bene: ma poi scambia Sallustio – “per concordiam parva econtra creschunt, per discordiam maxima quaeque dillabuntur”⁵¹ – per s. Ambrogio; s. Paolo, 2 Cor., 13.11 per s. Pietro⁵². Qualcuno dovette avvertirlo di questi errori, se otto anni più tardi, fermi restando i riferimenti esatti, già utilizzati in precedenza, Luca dal Monte elimina gli ultimi due inserendo in loro vece s. Agostino, *De civitate Dei*, 11.1.

L'atto rogato dal medesimo notaio il 13 aprile 1462 fu steso nella settimana santa precedente la Pasqua. Può darsi che quella data non fosse scelta a caso, trattandosi di troncare vecchie inimicizie. È un dato di fatto che alcune paci e tregue furono

di G. Fasoli, A. Vasina, G. Pasquali, M. Montanari, A.I. Pini, G. Pinto, M. Ronzani, C. Dolcini, A. Padovani, Bologna-Imola 1982, pp. 155, 172; *Memorie della Chiesa Cattedrale d'Imola, incominciando dal quarto secolo sino alla metà del secolo diciottesimo, e più oltre ancora, descritte, e distribuite in sette libri dal canonico Francesco Maria Mancurtti col catalogo in fine de' canonici, e de' mansionari della medesima, colla indicazione inoltre di tutti i Benefici ecclesiastici in essa eretti, e colle iscrizioni sepolcrali, ed altri monumenti che vi si veggono*, a cura di A. Ferri, Imola 2005, pp. 285, 295, 561 (nel testo si troveranno notizie anche su Giovanni Battista Angelini e Marco Dal Pero, *ad indicem*).

⁴⁷ Almeno in un caso è detto che la pace, dopo la rottura di una tregua, era stata conclusa “interventu bonorum virorum amicorum et benivolorum partium”, segnatamente del *sacre pagine doctoris magistri Alexandri de Bagnaria* e del già ricordato canonico Giovanni Battista Angelini: FC, VII, 56v-57v (1.2.1500).

⁴⁸ Ma va pure segnalata la presenza di Licinio, fratello del vescovo Antonio Passarella in PC, III, 4v-6v (20.1.1487) e del sindaco di quest'ultimo, III, 11v-112r (22.7.1486).

⁴⁹ Non mancano nemmeno gli ospedali. A Imola quello di S. Giacomo, ADM, II, 44r (7.10.1407); a Valgonara, quello di S. Antonio, NZ, I, 137v-138v (17.3.1420). Cf. pure Sensi, *Per una inchiesta*, (n. 4), p. 536.

⁵⁰ LDM, XII, 308v-309v (11.11.1458). Passi dal più al meno simili si trovano a MR, II, 5r-8v (22.12.1420); ADM, XII, 41r-42v (2.3.1439); BCT, I, 138r-142r (13.3.1449); LDM, XIII, 236v-237r (24.8.1460); XV, 4r-5v (3.1.1462); XVI, 332r-334r (8.11.1463); XVIII, 80v-83r (19.2.1465); FC, VII, 56v-57v (1.2.1500); 109r-111r (10.5.1500). Molto spesso a questi atti è presente almeno un sacerdote. Suggestente?

⁵¹ *Bellum Jugurtinum*, 10.6: “nam concordia parvae res crescut, discordia maxima dilabuntur”. Il passo appare anche in atti veronesi: Rovigo, *Le paci*, (n. 3), p. 214.

⁵² LDM, IX, 99r-100r (7.6.1454): “et appostolus Petrus pacem habete et deus pacis et dilectionis erit vobiscum”.

concluse in certi momenti ‘forti’ del calendario ecclesiastico. Li menziono, qui, a nota, senza la pretesa di scorgere, nella serie, un chiaro segnale di adesione a motivi di ordine religioso⁵³.

6. Atti alla presenza di autorità secolari

Dei trattati di pace e tregua, qui esaminati, 44 furono redatti nel palazzo del contado o del comune di Imola; almeno una decina in luoghi pubblici del contado, ove si amministrava la giustizia o comunque risiedevano gli ufficiali periferici⁵⁴. In 29 occasioni – in città e contado insieme – sono presenti agli atti autorità laiche: dal podestà⁵⁵ o vicario in giù, fino al più modesto castellano del luogo. Solo in una circostanza l’accordo di pace, tra certe famiglie di Bagnara, è concluso alla presenza del signore, Bertrando Alidosi, assistito dal *legum doctor* Giovanni Roselli da Arezzo⁵⁶ e da Giovanni di Cipriano Tornaquinci da Firenze.

La presenza di magistrati o la conclusione dell’accordo nella loro residenza era certamente finalizzata da un lato a rendere pubblica e solenne la promessa⁵⁷, dall’altro – come si vedrà estesamente più avanti – ad impedire l’avvio (oppure la prosecuzione)

⁵³ FDG, I.VII, 17v-19v (8.4.1436, Pasqua). In sette casi si è nell’ottava di Pasqua (tre il lunedì dell’Angelo, uno nella domenica *in Albis*). L’atto rogato da ADM, IV, 235v-236r (13.8.1420) cade per la solennità di s. Cassiano, patrono della diocesi. Una pace è stilata alla vigilia dell’Assunta, tre alla vigilia di Natale; una nella vigilia dell’Epifania, l’altra il giorno stesso della festività (LDM, XI, 218v-220r, 5-6.1.1457), due nell’ottava di Natale, due nella settimana santa, di cui uno il venerdì di passione (NZ, II, 63v-64v, 14.4.1430). La pace confermata il 12.4.1432 è conclusa, con espressa notazione del rogante (ADM, IX, 375v) “in sabato olivarum”. Occorrerebbe anche controllare l’eventualità che gli atti siano stati conclusi in occasione di feste patronali nei villaggi. Lavoro davvero improbo...

⁵⁴ Ad es., a Castel Bolognese, davanti al podestà Antonio *de Bittonio* (MR, I, 122r-125r, 24.6.1422); a Fontanelice, nella casa del comune, alla presenza del vicario Lancellotto de’ Primartini da Imola (IR, III, 86r, 20.6.1458); a Bagnara, nella casa della società di s. Maria, abitazione del vicario (MC, III, 80r-v, 16.7.1470); la casa delle guardie a Mordano (PC, IV, 436v.437v, 21.3.1494).

⁵⁵ Segnalo almeno i *legum doctores* Giovanni *de Aliottis* da Forlì (ADM, IX, 375r-379r, 12.4.1432); *Iacobus de Verullis* (ADM, XII, 41r-42v, 2.3.1439); Giovanni *de Bregbenzonibus* da Urbino (ADM, XIII, 389v-390r, 8.9.1443), Antonio Planella da Venezia (LDM, XV, 144r-147r, 13.4.1462); XVI, 133v-135r (1.4.1463): allora vicario di Taddeo Manfredi. Vanno pertanto integrate, per quest’ultimo podestà, le notizie offerte in A. Ferri-A. Padovani, *Primi cittadini. Podestà, Gonfalonieri e Sindaci di Imola dal Medioevo al secolo XX*, Imola 1997, p. 28.

⁵⁶ BAV, III, 229-230r (2.9.1387). Il Roselli era stato podestà anche l’anno precedente: Ferri-Padovani, *Primi cittadini*, (n. 55), p. 24.

⁵⁷ Cf. Padoa Schioppa, *Delitto e pace* (n. 1), p. 212. La presenza del magistrato era prevista sia dalle costituzioni egidiane (*Aegidianae Constitutiones recognitae ac novissime impressae* [Romae 1543] IV, XXVII, 90) che dagli statuti di Imola (*Statuti di Imola del secolo XIV* a cura di S. Gaddoni o.f.m., I. *Statuti della città, 1334* [Corpus statutorum italicorum sotto la direzione di E. Anderloni, 13, n.s., 3; Milano 1931] I, r. III, 11). Quando, nel 1425, il notaio Nanne Zanelli da Tossignano roga a Forlì per la cancelleria del commissario Filippo Maria Visconti, duca di Milano (S. Bombardini, *Gli archivi di Tossignano*, in *Imola e Val di Santerno. Studi e fonti* [Atti dell’Associazione per Imola storico-artistica, X (1981)], p. 180), stende un atto di pace e una tregua nel palazzo grande della città (NZ, I, 280v, 2.1.1425; 281v-282v, 17.3.1425). Il primo documento registra l’accordo tra Andrea di ser Federico da Castrocaro, abate di S. Ruffillo di Forlimpopoli e Tommaso delle Lance da Forlì. L’abate è ben noto per la sua malizia: cf. G. Missirini, *Chi à’l mal sel gode. Un indice per Giovanni di M.^o Pedrino dipintore e cronista forlivese del basso medioevo*, Forlì 1989, p. 21.

di un procedimento penale a carico di una o di entrambe le parti. Se si può supporre che, almeno in certe occasioni⁵⁸, l'autorità pubblica abbia avuto un qualche ruolo nella promozione di un accordo fra le parti⁵⁹, in altri momenti la presenza di alcuni notabili – anche in veste di garanti – induce a ritenere che questi ultimi fossero rivestiti di un ruolo attivo, forse addirittura determinante, nel difficile ravvicinamento tra i contendenti.

Merita d'essere ricordato, a tale proposito, Manfredo Ranucci († 1449), uno dei più influenti cittadini di Tossignano⁶⁰ – legato prima a Ludovico Alidosi, signore d'Imola (1421), poi ai Manfredi e infine al duca di Milano – che garantisce un gran numero di paci e tregue tra le fazioni della media valle del Santerno⁶¹. Eppure è lui stesso uomo di parte, capace di muovere decine di suoi aderenti contro quelli di Gesso e di Casalfiumanese⁶² e soprattutto contro quel Gaspare Nordigli che da Fontanelice – ove era stato costretto a riparare, una volta espulso da Imola – capeggiava i ghibellini della famiglia Vaini⁶³. Poiché le lotte avevano coinvolto genti di Casalfiumanese, podesteria di Bologna, all'atto è presente Napoleone fu Giovanni Gozzadini: ma v'è pure Giovanni di Obizzo Alidosi da Castel del Rio, fiero nemico, con tutti i suoi, del Nordigli. Fra' Bartolomeo da Predalbino, del convento di S. Francesco di Tossignano, ugualmente testimone, dovette tentare di consacrare l'accordo, poi letto in volgare perché tutti l'intendessero⁶⁴.

Questo episodio, per il rilievo (seppur solo locale) del protagonista, fornisce lo spunto per accennare ad altri, simili, eventi documentati in area imolese. La presenza di Baldassarre da Cantagallo ad una tregua tra gli uomini di Piubico e Montemedola⁶⁵ potrebbe essere giustificata dall'autorità che quel conte – ormai da tempo inurbato ad Imola – conservava sui suoi domini in montagna: e lo stesso deve dirsi sia di Simone di Azzone Alidosi, interessato a comporre le liti tra quelli di Massa Alidosia⁶⁶, sia di Galeazzo della Bordella, ugualmente garante per due fazioni della sua Mordano⁶⁷. È

⁵⁸ Come pare in ADM, VIII, 393v-394r (12.10.1429); MC, II, 207r (20.8.1456); IBP, I, 7r-v (10.10.1496).

⁵⁹ Gli statuti di città del 1334 (n. 57), I, r. III, 11, imponevano al podestà di “discordias... ad pacem et concordiam reducirè, utriusque tamen partis voluntate”. Per Bologna si v. Blanshei, *Politics* (n. 11), p. 459.

⁶⁰ Ove è consigliere e maestro, nonché castellano dal 1424 fino alla morte: S. Bombardini, *Tossignano e val di Santerno. Storia dalle origini al 1500*. Prefazione di L. Vivoli, Indici a cura di C. Babini, Imola 2003, pp. 285, 362, 458.

⁶¹ NZ, I, 114v-115v (15.6.1419); 316r-318r (1.6.1427); 321v-322r (26.6.1427). Si v. pure Bombardini, *Tossignano* (n. 60), pp. 348, 350, 374, 515, 523, 594.

⁶² Pace: NZ, I, 84r-85r (19.6.1418); tregua: NZ, I, 157v-158r (28.6.1420). Quelli della sua parte – e fra loro il fratello Ercole – sono implicati in omicidi plurimi con gente di Frassino, podere fiorentino: NZ, II, 190v-193r (24.8.1432).

⁶³ NZ, I, 161r-163v (17.8.1421). Alla pace partecipano ben 158 uomini, con 39 garanti da parte dei Nordigli e 33 per i Ranucci. Si trattava di porre termine ad una lotta che fino ad allora aveva provocato 13 morti.

⁶⁴ Si v., più dettagliatamente, Bombardini, *Tossignano* (n. 60), pp. 327-28.

⁶⁵ ADM, II, 319r.v (2.9.1411). Meno facile da spiegare la conclusione di una pace in casa di Lippo di Orsatto da Cantagallo, ad Imola, il 17.6.1442 (ADM, XIII, 110v-111r).

⁶⁶ PM, I, 223v-226v (17.2.1416).

⁶⁷ Anche i Bordella si erano trasferiti ad Imola. A LDM, XVI, 133v-135r (1.4.1463) si tratta di una

poi del tutto comprensibile che il marchese Bonifacio Malaspina, connestabile per il duca di Milano, imponesse una tregua, ad Imola, tra due suoi soldati, un pavese ed un milanese⁶⁸.

Ma v'è altro ancora, da rilevare – e in una direzione che apre altri orizzonti alla nostra ricerca. Non si può, infatti, trascurare la frequente assistenza, a paci e tregue, di esponenti della famiglia Sassatelli che – sebbene originaria della montagna, ai confini col territorio bolognese – s'era venuta radicando a Tossignano e soprattutto ad Imola. Nel 1420 Francesco fu Nicola, con Giovanni di Giacomo Sassatelli sono presenti alla pace, nel monastero di S. Giovanni Valsenio, tra Musatto da Valsenio e Figliolo da Mongardino con altri dieci, da un lato, Domenico e Giovanni Venanti da Valsenio, più altri tre, dall'altro⁶⁹. L'atto perfezionava una tregua, conclusa il 25 giugno dell'anno prima, proprio tra Francesco Sassatelli – a capo di 25 uomini raccolti tra Valsenio, Monte Oliveto e Mongardino – con Domenico Venanti per le ferite inferte da Figliolo da Mongardino a un parente di quest'ultimo⁷⁰.

Giovanni di Giacomo Sassatelli ricompare, anni dopo, ad Imola, nel palazzo comunale, testimone di una tregua biennale tra genti di Peditano e Gallisterna⁷¹. Un altro esponente della famiglia, Ludovico, è presente alla tregua, stipulata il 3 ottobre 1457, tra imolesi, al banco di diritto della città⁷². Suo fratello Pensiero garantisce, come *publice agens*, la pace conclusa da un Calderini, la cui famiglia bolognese – cui erano appartenuti i celebri giuristi Giovanni e Gaspare – aveva il giuspatronato sul monastero di S. Giovanni Valsenio⁷³: una vallata sulla quale (almeno nella parte alta) i Sassatelli esercitavano il loro controllo. Ma l'influenza della potente famiglia tenta di allargarsi anche in pianura, come è confermato da un altro atto nel quale il medesimo Pensiero garantisce per i Chiari di Vidiuno⁷⁴.

I Vaini, loro avversari, agiscono in maniera non molto diversa. Tengono a bada i Marocchi di Toranello, gli Zanotti e i Rigucini di Linaro, i Costa di Gallisterna⁷⁵,

tregua, sempre tra gruppi di Mordano. Per Galeazzo si v. I. Robertson, *La Signoria di Girolamo Riario a Imola*, in *Caterina Sforza, una donna del Cinquecento. Storia e Arte tra Medioevo e Rinascimento*, Imola 2000, p. 29.

⁶⁸ LDM, XVIII, 300r-v (5.9.1465). All'atto sono presenti due soldati. Frizioni tra popolazione e militari lombardi sono segnalati da Covini, *Milano e Bologna*, cit., (n. 7) *passim*.

⁶⁹ NZ, I, 127v-128v (27.12.1420).

⁷⁰ NZ, I, 114v-115v (25.6.1419). All'atto è presente il già ricordato Manfredo Ranucci.

⁷¹ ADM, VIII, 139v-140r (30.8.1427). Il fratello di Giovanni, Rizzardo di Giacomo, garantisce, con ser Alberico Calderini, per i Malchiavelli che avevano ucciso Taddeo Spadi, colpevole di aver insultato uno di loro: LDM, XI, 218v-219r (5.1.1457).

⁷² LDM, XI, 411r-412r. Lo stesso Ludovico, il 26.9.1463, garantisce la ricomposizione tra gente di Bagnara, immigrata ad Imola, e un cittadino, certo Siverio Bontempi. Abbastanza stranamente, la garanzia, per la prima parte, è prestata anche da Nicoletto Tartagni, fratello del giurista Alessandro, ben noto per l'accesa militanza politica a fianco dei Vaini: LDM, XVI, 264r-v.

⁷³ LDM, X, 625r-v (23.12.1455).

⁷⁴ LDM, XV, 144r-147r (13.4.1462).

⁷⁵ NB, XIV, 118r (15.6.1500): pace tra i Brusa di Linaro e i Gamberini di Ponticelli, garanti Pietro Avenali e Vaino Vaini. Quest'ultimo è protagonista dell'accordo di cui a 455r-458v (13.3.1502). Gli Zanotti, il 25.5.1416, avevano fatto pace con alcuni di Barbiano in casa del *legum doctor* Antonio Tartagni, padre del celebre Alessandro: PM, I, 273v-275r. Per i Costa, si v. la tregua con alcuni di Pieve S. Andrea (CC, X, 63r-65r, 23.8.1481). Il documento è interessante perché rivela la grave

promuovono una tregua tra i Tombarelli di Montemedola e gli Strambaghi di Solarolo e Forlì, più altri del territorio ravennate⁷⁶. Quando non intervengono direttamente, agiscono per loro altri della medesima fazione⁷⁷; in aggiunta, sono abili ad occupare posizioni-chiave nell'amministrazione della giustizia. Michele di Vaino Vaini è vicario di Fontanelice nel 1453⁷⁸, ove sono forti i guelfi Galanti⁷⁹; gli succederanno, nella medesima posizione, altri della sua stessa fazione: Ludovico Marconi, ad esempio, nel 1474, Pietro Brocardi e Forlivesio Mezzamici nel 1487-88⁸⁰. Giacomo Vaini riesce ad insediarsi *capitanus Vallissenni*, dove pur spadroneggiano i Sassatelli⁸¹

Nei casi fin qui ricordati la promozione di paci e tregue da parte di famiglie appartenenti all'*establishment* imolese non può apparire un'operazione disinteressata. Figurando come mediatori o garanti, Sassatelli e Vaini stringono, così, rapporti con famiglie del contado o di città per consolidare la loro posizione politica⁸². Strategia determinante, in progresso di tempo, allorché, dai primi decenni del Cinquecento, la lotta tra le due fazioni si farà durissima, senza esclusione di colpi.

In previsione dello scontro, le due famiglie provvedono a pacificare anche le discordie inopinatamente scaturite all'interno della propria fazione. Quanto avviene nel contado⁸³ si riproduce anche ad Imola, ove le intemperanze dei guelfi Marconi, anche nei confronti dei Campalmonte, schierati sul medesimo fronte⁸⁴, richiedono l'intervento dei Sassatelli e dei loro alleati Bonmercanti⁸⁵.

divisione tra le famiglie della Pieve.

⁷⁶ Per iniziativa di Guido Vaini: LDM, XII, 90v-92v (20.3.1458).

⁷⁷ Ad es., tramite il *legum doctor* Pietro Paolo Calderini per i Paparotti di Bubano in occasione della tregua con i Zaccari di Bagnara, per i quali garantisce il guelfo Michele di Conte Buonmercanti: MC, VIII, 72v-77v (5.10.1488). Il medesimo Pietro Paolo, tuttavia, aveva garantito la pace tra gli Zappi di San Prospero (guelfi) e i Mucinelli di Bagnara (ghibellini) l'8.9.1463 (LDM, XVI, 332r-334r). È però probabile che in quella occasione egli agisse per incarico del signore Taddeo Manfredi, del quale riscuoteva la fiducia (assumendo anche la carica di vicepodestà).

⁷⁸ IR, I, 93r-94v (10.6.1453).

⁷⁹ Questa famiglia – perennemente in lotta con i Magnani e i Ricci – conclude una tregua, per un solo mese, il 24.8.1481, con i Quintavalli di Mezzocolle: CC, X, 65r-67v.

⁸⁰ IR, V, 48r-51v (30.6.1474); Bombardini, *Tossignano* (n. 60), p. 558.

⁸¹ Archivio Notarile, Imola, *Iohannes et Achilles de Captaneis de Porogno*, I, 198v (26.7.1483).

⁸² Cf., in generale, A. Zorzi, *Ius erat in armis. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico, 39), Bologna 1994, pp. 615-16.

⁸³ I guelfi Pietro Machirelli e Antonio Dal Pero garantiscono per le medesime parti: GS, IX, 76v-78v (1.7.1482); Cristoforo del fu Nicoletto Tartagni – uno dei capi della fazione ghibellina – riappacifica un paio di famiglie imolesi: CC, XVI, 134v-137r (2.8.1489); Domenico di Guido Vaini costringe ad una tregua, conclusa in casa propria, i Marocchi e Pissotti: IUG, III, 146r-149r (13.7.1488); Ser Iacopo Selli garantisce la pace tra gente di Bergullo, verosimilmente della medesima fazione: IUG, III, 203r-204v (13.12.1488).

⁸⁴ Pace col medico Giovanni e suo fratello ser Gabriele, entrambi figli del *legum doctor* Bertuccino da Campalmonte: LDM, XII, 504v-505r (6.5.1459). Il rilievo sociale delle due parti contraenti fa sì che entrambe sino affiancate da fideiussori altolocati.

⁸⁵ LDM, XV, 318v-319r (30.11.1462); MC, VIII, 37v (1.6.1488). I Marconi erano già venuti a contrasto, nel 1432, con i ghibellini Brocardi, *in primis* il *legum doctor* Iacopo fu Matteo. Si v. la pace siglata il 5 settembre: LDM, IV, 73v.

7. Le guerre private nel contado

Sono radi bagliori di un incendio che divamperà furioso dal momento in cui Imola, passata sotto il dominio diretto della Santa Sede (1504), fu retta da governatori forestieri, del tutto incapaci di tenere a freno Vaini e Sassatelli con i loro aderenti. Benché fieramente opposte, le due fazioni fanno fronte comune allorché si tratta di opporsi al dominio milanese, sicché nel 1472 i Sassatelli giungono a garantire per i Vaini che, prese le armi, s'erano sollevati contro Francesco da Pietrasanta, segretario di Galeazzo Maria Sforza⁸⁶. L'apparente concordia dura sotto Girolamo Riario – abile, almeno, nell'accontentare le due famiglie con incarichi di qualche rilievo – e sotto il ferreo controllo prima della moglie Caterina Sforza e poi di Cesare Borgia: ma col declinare delle fortune di quest'ultimo la lotta per il predominio su Imola e contado non conoscerà più ostacoli.

Per un secolo addietro – a quanto risulta dalla documentazione archivistica a me nota – la città non aveva però conosciuto gravi tensioni. Rispetto all'ammontare complessivo, le paci concluse ad Imola sono meno di 1/5 del totale: e solo 18 su 52 riguardano cittadini residenti da tempo. Le rimanenti coinvolgono inurbati da altri centri, soprattutto dal contado⁸⁷, responsabili di percosse (17 casi), insulti⁸⁸ (6), omicidi⁸⁹ (5), ferite (4), rancori e assalto armato⁹⁰ (1). Piuttosto frequenti sono gli scontri tra imolesi e soldati⁹¹ di passaggio. Le tregue concluse in città sono solo otto.

⁸⁶ NAV, I, 160r-162r (22.3.1472): tregua di sei mesi. Cf. Robertson, *La Signoria* (n. 67), p. 25-6.

⁸⁷ Segnalo, a questo proposito, almeno un documento che ritengo di qualche interesse. Il 10.4.1387 un faentino, ormai abitante ad Imola, nomina procuratore a ricevere il bacio della pace “de omnibus homicidiis, iniuriis et percussionibus, offensionibus, rancoribus et obrobriis” di cui si era macchiato nei confronti di un altro soggetto, ancora residente a Faenza (BAV, III, 108v). Si può ritenere che l'offensore avesse tentato di sottrarsi alla vendetta spostandosi, appunto, ad Imola.

⁸⁸ Segnalo il caso che vede protagonista un ebreo, Giovanni da Vienna (ADM, II, 25v, 10.3.1407). Un altro riguarda due donne (una imolese, l'altra figlia di un immigrato da Medicina), per le quali fanno pace, rispettivamente, il padre e il marito dell'altra (ADM, II, 103v, 2.10.1408). Un caso simile è ricordato in Archivio di Stato, Imola, *Registro di Podesteria, Atti criminali* 1436, 45r (23.12.1436-21.2.1437): si tratta, nuovamente, di due ebreo. Una pace, per insulti e percosse reciproche, è conclusa tra uno di Tossignano e Davide fu Emanuele dello stesso luogo: LDM, XVIII, 156r-v (16.4.1464). Non è dato di sapere se qui si trattasse di odio religioso o di attività usuarie. Probabilmente è l'uno e le altre. Per Davide cf. A. Ferri-M. Giberti, *La comunità ebraica di Imola dal XIV al XVI secolo. Copisti, mercanti e banchieri, con due studi di C. Ravanelli Guidotti e M. Perani (Storia dell'ebraismo in Italia. Studi e testi XXIV, diretta da P.C. Ioly Zorattini)*, Firenze 2006, *ad indicem*.

⁸⁹ In due casi si tratta di incidenti stradali. Nel primo (ADM, II, 44r, 7.10.1407) aveva perso la vita il figlio di un tedesco; ne era seguita lite, nel corso della quale l'investitore aveva rotto una tibia alla madre del ragazzo, poi ricoverata nell'ospedale di S. Giacomo dei beccai. Nel secondo “casu inoppinato et fortuito occasione et per boves et currum” era morto un fanciullo (LDM, XIII, 236v-237r, 24.8.1460).

⁹⁰ ADM, XII, 499v-500r (3.12.1441). Vi è implicata una famiglia di ceramisti: la stessa professione esercitata da quanti avevano concluso una pace il 19.10.1388 (BAV, III, 234v-235r).

⁹¹ Uno *Scaramuça* da Mantova: ADM, XIV, 244r-v (5.10.1449); un *Petrus q. Antonii de Avicellis de Placencia, stipendiarius ducis Mediolani*: LDM, XX, 179v-180r (31.8.1467); un Cristoforo da Piacenza, *famulus* dell'armigero Giorgio da Milano: MC, V, 48v (30.6.1480). Da leggere, probabilmente, nello stesso senso gli episodi che vedono coinvolti un comasco (ADM, XIV, 180r-v, 6.8.1449) e un milanese (LDM, XV, 318v-319r, 30.11.1462). Un *Angelinus Coradi de Alamania, beroarius*, ha la peggio

In quasi tutti i casi le parti che concludono gli accordi sono di numero ridotto; più di una volta la penale è di modesta entità, sicché non intervengono fideiussori.

A conclusioni non molto diverse si perviene esaminando il registro della Podesteria per l'anno 1436, il solo a noi pervenuto. Dei 21 procedimenti avviati davanti al podestà, soltanto sei riguardano cittadini⁹². L'unico omicidio, ivi registrato, per il quale segue la decapitazione, è opera di un vagabondo originario di Bellinzona⁹³. Se si confrontano, in questa fonte, i reati commessi in città (10) e quelli perpetrati nel contado (14), la differenza non è molta; se, invece, si tiene conto della documentazione esibita dai rogiti notarili, allora paci e tregue che riguardano cittadini da un lato e comitatini dall'altro si pongono in un rapporto, rispettivamente, da 1 a 4. La medesima proporzione si registra, poi, tra gli accordi che sono conclusi tra gli abitanti di borghi e villaggi di pianura, da un lato, e quelli che si producono nelle aree collinari e di montagna.

Nel complesso, le lotte che coinvolgono le famiglie di ambiente rurale esibiscono un quadro di impressionante intensità, frequenza e durezza. Omicidi, ferimenti, incendi, distruzioni dei raccolti paiono, colà, quasi all'ordine del giorno. Come scrive Giovanni da Imola: "bellum... inter privatos et sic etiam quotidie videmus de facto privatos habentes guerram"⁹⁴. E di violenze "more guerrarum" parla anche il notaio che, il 22 dicembre 1427, registra la pace tra i Berlandi e i Lacalbana a Castelbolognese⁹⁵.

Alcune consorterie sono davvero indomabili: nella pianura, a Bagnara, i Caranti-Rocci⁹⁶, i Morsiani⁹⁷, i Mucinelli⁹⁸; a San Prospero gli Zappi⁹⁹ e i loro alleati Bini¹⁰⁰, gli Ubertati¹⁰¹ e i Casetti¹⁰².

In collina e montagna gli implacabili Strada – Giovanni e Lorenzo su tutti¹⁰³ – con i loro alleati Spinelli¹⁰⁴, Giorgio di Gherardino¹⁰⁵ e Rivinarossa¹⁰⁶, tutti in guerra con

nello scontro con un sarto di Imola e un immigrato da Mezzocolle: *Podesteria* (n. 88) 20r (9.2-16.2.1436).

⁹² Due sono colpevoli di risse, due di insulti, uno di ferimento. Tre imolesi – Nanne Dal Pero, Giovanni Magnani e tale Matteo fu Giuliano – avevano tentato, nel maggio, di introdurre soldati del duca di Milano dentro la rocca.

⁹³ *Podesteria* (n. 88), 29r (7.5.1436).

⁹⁴ *In primum Decretalium* (n. 37), 307va, n. 9 ad X 1.34.1.

⁹⁵ MR, II, 5r-8v.

⁹⁶ LDM, XII, 308v-309v (11.11.1458); MC, III, 446r-447v (9.2.1475).

⁹⁷ LDM, XV, 144r-147r (13.4.1462); XXI, 267v-269r (5.12.1468).

⁹⁸ LDM, XVI, 332r-334r (8.11.1463); MC, III, 80r-v (16.7.1470).

⁹⁹ LDM, XI, 229v (17.1.1457); XII, 198v-199r (23.7.1458); 308v-309v (11.11.1458); XVI, 332r-334r (8.11.1463); PC, I, 63r-64v (21.6.1485).

¹⁰⁰ ADM, X, 174r-175r (31.11.1434); LDM, XI, 225v (17.1.1457).

¹⁰¹ LDM, XXI, 267v-269r (5.12.1468); NAV, I, 114v-115r (31.3.1469).

¹⁰² LDM, XVI, 116v-117r (20.3.1463); MC, IV, 776r-v (13.4.1477); IUG, III, 414r-415r (1.11.1491): qui è implicato un prete, don Battista.

¹⁰³ IR, I, 91r-92v (7.4.1454); III, 15r-17r (13.3.1457); 30v-31v (2.5.1457); 39v-41r (19.6.1457); 45r-46v (10.7.1457); 47v-48r (13.7.1457); 252r (18.4.1461).

¹⁰⁴ IR, III, 76r-77r (8.4.1458); 131v-132r (31.3.1459); IV, 154r-156r (9.9.1459).

¹⁰⁵ IR, III, 81r-v (14.5.1458); 240v-241r (1.2.1461).

quelli di Fornione, Poggi¹⁰⁷ e i loro sodali¹⁰⁸.

Sono tutti, costoro, alcuni protagonisti di una tragedia collettiva che coinvolge ora gruppi minori, ora interi villaggi d'intesa con genti della val di Lamone, nel faentino¹⁰⁹, della valle del Senio, del crinale toscano, delle colline a sud di Bologna¹¹⁰.

Tra le parti in lotta appaiono, di quando in quando, anche alcuni sacerdoti, più sensibili all'appello del *clan* di appartenenza che alla lettera del Vangelo¹¹¹. Don Baldo di Baruccio dei Lenzioli da Tossignano, parroco a S. Margherita di Carseggio, è alla testa di 32 uomini, Galanti e Turrichia, che il 13 marzo 1474 concludono una tregua con Cosilino da Fornione e i suoi¹¹². Di lì a pochi mesi Giovanni del fu Pippo dei nobili di Gaggio si rivolge a Ludovico fu ser Paolo Marconi, vicario di Fontanelice, per poter godere in pace “sine aliquo periculo mortis et inimicicie” i beni che suo padre aveva ottenuto dal signore d'Imola, Taddeo Manfredi, a Orsara, Gaggio e Fontanelice. Le minacce di morte vengono proprio da don Baldo e dai suoi scherani, di parte Galanti – 45, questa volta – che, uccidendo un tal Rinaldo, avevano già mostrato di fare sul serio¹¹³.

Se entro una medesima famiglia – i nobili di Baffadi, ad esempio – ci si uccide a vicenda¹¹⁴, oppure in un piccolo castello come Dozza – poco più di 200 metri tra le due porte d'ingresso – i Cattani di sopra e di sotto sono in lotta feroce¹¹⁵, si intenderà facilmente quali contese potessero scaturire in zone ove mancava un vicario residente o l'ordine doveva essere assicurato da massari talvolta faziosi¹¹⁶, più spesso impotenti, ricattati o impauriti. Senza dire che la guerra per bande doveva essere favorita dalle potenze confinanti – Firenze, Faenza, Bologna – interessate ad ampliare la propria sfera di influenza o di dominio diretto in contrasto o in concorso con le fazioni

¹⁰⁶ IR, III, 43r-45v (3.7.1457); 45r-46v (10.7.1457); 47r (10.7.1457); 47v-48r (13.7.1457).

¹⁰⁷ Cosilino: IR, III, 43r-44v (3.7.1457); 96v-97r (30.8.1458); V, 55r-56v (13.3.1474); Cenne: IR, III, 30v-31v (2.5.1457); 45r-46v (10.7.1457); 82r-v (14.5.1458); Martino di Vando: IR, III, 81r-v (14.5.1458).

¹⁰⁸ IR, III, 193v-194v (14.6.1460); 206r-207v (31.8.1460); NZ, I, 297v-299v (28.1.1427); III, 154r-v (9.9.1459).

¹⁰⁹ Episodi in A. Metelli, *Storia di Brisighella e della valle di Amone*, I.1, Faenza 1869, pp. 363-64, 369-75.

¹¹⁰ Qualche notizia sulla violenza contadina in A. Palmieri, *La montagna bolognese del medioevo*, Bologna 1929, pp. 412-21.

¹¹¹ Bastino solo pochi esempi: LDM, XI, 405-406r (30.9.1457); IR, III, 300r-v (19.12.1461); BC, I, 97v-99r (2.4.1464); MC, IV, 776r-v (13.4.1477); CC, X, 63r-65r (23.8.1481).

¹¹² IR, V, 55r-56v, per un anno. Ai Turrichia appartiene anche il priore degli eremitani di Imola, fra' Giovanni Battista.

¹¹³ IR, V, 48r-51v. In quanto minore, Giovanni ottiene la nomina di un curatore, Filippo de' Lupari di Bologna. All'atto, nella casa del comune, è presente don Ludovico di Giacomo Turrini da Fontanelice. Pippo di Antonio dei nobili di Gaggio era stato bandito, nel 1456, da Taddeo Manfredi. Muore assassinato l'anno seguente. Il suo testamento si legge in IR, IV, 12r (10.1.1452). Su di lui Bombardini, *Tossignano* (n. 60), pp. 425-26, 451, 555. Non comprendo davvero il giudizio positivo che questo autore pronuncia (pp. 562-63) su don Baldo. Il solo fatto che egli fosse tanto potente da governare la vita ecclesiastica della vallata e gli stretti rapporti intrattenuti coi vescovi di Imola non costituiscono prova della sua dirittura morale.

¹¹⁴ NZ, II, 63v-64v (14.4.1430).

¹¹⁵ FDG, I.V, 18v-20r (7.6.1434).

¹¹⁶ IR, III, 255r (20.5.1461).

Sassatelli e Vaini di Imola¹¹⁷. In quel ginepraio si assommano risentimenti, rancori spesso dettati da futili motivi: una ingiuria o un dispetto che innescano la spirale della vendetta¹¹⁸, insinuano nella mente di gente rozza, selvaggia, rotta alla fatica dei campi, esasperata dalla solitudine, violenze di ogni tipo¹¹⁹. Si contende, sotto la spinta della fame, anche per un pugno di fieno raccolto su terre avare¹²⁰.

Per questi ed altri motivi – a far valere le proprie ragioni, o presunte tali – si cercano alleati. Le file degli opposti schieramenti si ingrossano, sicché al momento di concludere paci o tregue i convenuti innanzi al notaio sono una vera folla. Occorre radunare non soltanto le parti coinvolte direttamente nella contesa, ma i fideiussori. In totale sono parecchie persone che continuano a guardarsi in cagnesco. Alla pace stipulata tra quelli di Tossignano, Codrignano, Sassoletro e Valsenio da un lato, quelli di Casalfiumanese dall'altro si raccolgono in 230¹²¹. In altre occasioni il numero oscilla tra i 40 e i 100. Il luogo dell'incontro, per accogliere tanta gente, dev'essere all'aperto: può essere la piazza di un paese o un campo, ma più spesso è una strada, un crocicchio: meglio se in territorio neutrale o al confine tra le terre controllate dall'una o dall'altra parte¹²². Se, viceversa, pace o tregua intervengono tra pochi soggetti, allora può bastare anche la casa del notaio, di un qualche notevole, una semplice bottega. Talora l'ospitalità è offerta da una delle parti, magari nell'aia antistante l'abitazione. Evento che si può interpretare in due direzioni opposte: come segno di reale riavvicinamento tra i contendenti oppure come segno di umiliazione da parte di chi è costretto ad ammettere la propria colpa davanti agli avversari.

8. L'atto finale, tra un contrattempo e l'altro

Se non sempre tutti i soggetti interessati all'accordo sono effettivamente presenti all'atto conclusivo, vi è chi – della stessa famiglia o gruppo parentale – è comunque pronto a garantire che gli assenti saranno ugualmente tenuti al rispetto della pace o

¹¹⁷ Frequente è l'apposizione della clausola, per paci e tregue, che l'accordo non sarà rotto quando i contraenti si trovassero a militare, su fronti opposti, negli schieramenti dei rispettivi signori territoriali. Un solo esempio, tra tanti: ADM, I, 278r-291r (5.8.1414).

¹¹⁸ In una tregua tra genti di Fiebano e Mazzolano, il 2.2.1439 si legge che, per un omicidio consumato da quelle ultime, le prime “potuissent se ulcisci contra duos filios” dell'omicida, “si voluissent”: PC, V, 847r-849r.

¹¹⁹ Ma l'odio è coltivato anche tra persone di ottima istruzione. Cf. NZ, I, 65r-66v (5.12.1417), ove si tratta dell'omicidio commesso dagli Orsolini di Tossignano. La pace è conclusa anche a nome del *legum doctor* Iacopo.

¹²⁰ Cf. la rissa scoppiata tra famiglie di Riolo e di Vespignano in val di Lamone: *Podesteria* (n. 88), 37r (28.6-26.7.1436). Si v. pure NZ, I, 47r-48v (14.2.1417); ADM, V, 54v-55r (4.3.1420); IR, III, 15r-17r (13.3.1457).

¹²¹ NZ, I, 161r-163v (17.8.1421). Cf. Bombardini, *Tossignano* (n. 60), pp. 324, 327-28.

¹²² Questo, ovviamente, quando l'accordo si raggiunge in qualche territorio del contado. Ma la ricerca di uno spazio neutrale potrebbe riguardare anche la città. Non riesco a spiegare altrimenti la pace, rogata ad Imola, che vede protagonisti tutta gente estranea: un parmense abitante a Bologna - Iacopo di Gherardino - un tale di Muglio, un notaio di Monghidoro e un immigrato dal Friuli da un lato, una certa Lucia *de Malapresis*, lucchese e vedova di Pietro Bianchetti, bolognese, dall'altro, non solo per l'uccisione di Ilario, figlio di Iacopo, ma per l'oltraggio fatto al suo cadavere e alla sua tomba (BAV, VII, 105v-106r, 8.7.1391).

della tregua che si va a siglare¹²³. Si stipula anche per i minorenni¹²⁴ che al raggiungimento della maggiore età, assistiti da un curatore, ratificano l'accordo raggiunto da quelli della propria parte, anni prima¹²⁵. C'è, tuttavia, chi, dalla pace, resta escluso¹²⁶, forse perché non vuole saperne di riappacificazioni¹²⁷, oppure perché la controparte non l'ha ancora perdonato¹²⁸.

Talvolta, quando tutto è già apparecchiato per la sospirata conclusione della contesa, l'accordo sfuma, sicché il notaio è costretto a lasciare il documento incompleto¹²⁹. Anche quando le cose vanno per il verso giusto, non sono risparmiate fatiche o imbarazzi al notaio. Illuminante, in questo senso, il documento di pace concluso il 5 agosto 1414 tra quelli di Casalfumanese e di Pieve S. Andrea per tre omicidi¹³⁰. Le parti sembrano presentarsi alla spicciolata: i primi – trenta – sono raggiunti da altri 14; ai secondi – all'inizio una dozzina – si aggiungono altri 25. I garanti per la parte di Casalfumanese sono dapprima 26, poi ne arrivano altri 18. Il notaio ha il suo bel daffare a cancellare i nomi di quanti, all'ultimo momento, si ritirano e inserirne dei nuovi. In altre occasioni c'è da attendere, perché i fideiussori non sanno come trovare la somma in denaro per la quale si impegnano¹³¹, oppure si presentano in ritardo di alcuni giorni¹³². Talvolta i garanti non si trovano nello stesso luogo ov'è raggiunto l'accordo: alcuni sono da una parte, altri altrove. La distanza può essere breve¹³³, talaltra più lunga, da percorrere a piedi o a dorso di mulo, mangiando polvere e nel freddo dell'inverno¹³⁴. Conclusa una pace a Belvedere, Iacopo Ricci deve raggiungere lo stesso giorno Sassoleone, distante alcune miglia, per raccogliere

¹²³ Ad es., IR, I, 88r-90va (11.6.1453); III, 152v-153v (9.9.1459).

¹²⁴ Ad es., NZ, II, 184v-186r (20.7.1432).

¹²⁵ È il caso di un certo Imolesio Medesani che aderisce alla pace stipulata dodici anni prima tra i suoi e i Bolnesi di Bagnacavallo. Sono presenti entrambe le parti. Tra i Bolnesi è assente Andrea, momentaneamente fuori Romagna, per il quale i parenti si impegnano a richiederne l'adesione all'atto (ADM, IX, 375v-379r, 12.4.1432). Altre situazioni simili: ADM, IX, 84v-85r (20.6.1430: per una pace già conclusa il 5.8.1414); FDG, I.V, 18v-20r (7.6.1434). In quest'ultimo caso gli adulti si impegnano a costringere quanti sono, allora, minorenni, ad aderire alla pace, quando verrà il momento.

¹²⁶ Un Domenico di Chilino da Mezzocolle: LDM, XVIII, 80v-83r (19.2.1465); un Cristoforo fu Domenico degli Ubertati da San Prospero: LDM, XXI, 267v-269r (5.12.1468); tale Antonio, di una famiglia esercente l'oreficeria ad Imola: SM, I, 311r (29-8-1492).

¹²⁷ E allora quelli della sua gente si impegnano a convincerlo, se possibile: PC, IV, 444v-446r (16.5.1494).

¹²⁸ È il caso di Carlo fu Masio de' Zoni da Bubano, "qui fuit malefactor et homicida" di tale Francesco Ferri: MC, VIII, 110r-113r (2.2.1489). Sarà riammesso nella tregua solo l'anno dopo: MC, VIII, 117v-120r (15.2.1490).

¹²⁹ Cf. NZ, I, 150v-151r (15.9.1420); AB, I, 108v (27.7.1443); NAV, I, 13r-v (10.6.1453). Probabile esito negativo in IR, I, 93r-94v (10.6.1453). NAV, I, 65v redige uno strumento di tregua, il 24.2.1469, ch'è lasciato interrotto. Compare però la dicitura, a margine: "require in filza et ibi invenies in bona forma".

¹³⁰ ADM, I, 278r-291r.

¹³¹ FDG, I.III, 17r-20v (29.3.1433). L'impegno è di trovare il denaro entro otto giorni.

¹³² LDM, IX, 101v-102v (16.6.1454). La pace era stata stipulata il 7.6.1454 (LDM, IX, 99r-100r).

¹³³ Tra il castellaccio e il palazzo comunale di Tossignano: NZ, I, 82v-83r (19.6.1418).

¹³⁴ Da Valgonara a Versola, NZ, I, 137v-138v (17.3.1420); da Prugno a Monte Poggio presso Casalfumanese, lo stesso giorno: NZ, I, 297v-299v (28.1.1427).

l'adesione di alcuni che venivano da Piancaldoli¹³⁵. Ma v'è di peggio. Accade addirittura che per la tregua tra alcuni di Borgo Tossignano, Fontanelice e Belvedere da un lato e tale Domenico di Montepieve si presentino, al cimitero di S. Giovanni in Campo di Fontanelice, soltanto i primi. A Iacopo Ricci non resta altro che guardare il fiume Santerno e risalire sul monte fino all'abitazione di Domenico. Due anni dopo il medesimo notaio constata che ad una tregua tra gli aderenti di certo Rinaldo da Gaggio (ma abitante a Carseggio) e i partigiani di tal Marco, del contado di Bologna (ora residente a Borgo Tossignano) i primi si sono raccolti presso il ponte del rio di Gaggio, mentre gli altri si trovano ad alcune miglia di distanza, nel già ricordato cimitero di S. Giovanni in Campo¹³⁶. Le due parti, evidentemente, non intendono nemmeno incontrarsi. In assenza di notizie più precise, entrambi i fatti restano, comunque, difficilmente spiegabili¹³⁷.

9. Tregue e paci. Loro rilievo sociale e giuridico

I due atti appena ricordati riguardano il primo una tregua per sei mesi e quattro giorni; il secondo per solo due mesi e dieci giorni: trascorsi i termini, se non interverrà una pace, le lotte potranno riprendere tra un crinale e l'altro della vallata. Se in città, ad Imola, ho contato – come dicevo poco sopra – solo otto tregue¹³⁸, nel contado se ne stipulano addirittura 69. Si va da un massimo di quattro anni¹³⁹ a un minimo di quindici giorni¹⁴⁰. Più di frequente la moratoria è concordata per sei oppure tre mesi (12 casi per entrambi i termini): ma accade pure che la durata non sia indicata¹⁴¹. La denuncia, nella eventualità di una rottura, dovrà essere rivolta a personaggi espressamente indicati: al parroco¹⁴², al massaro della comunità rurale¹⁴³, al vicario o al capitano del paese¹⁴⁴, al podestà o all'ufficiale delle bollette d'Imola¹⁴⁵ ovvero altrimenti – più in alto ancora – al signore del luogo, chiunque egli sia¹⁴⁶. Se non si

¹³⁵ IR, III, 295v-297v (7.12.1461); lo stesso fa Antonio dal Monte, che da Imola prima deve andare a Mezzocolle e poi inerparsi fin su a Pieve S. Andrea: ADM, I, 278r-291v (5.8.1414).

¹³⁶ IR, III, 218v-219r (21.9.1460).

¹³⁷ IR, III, 85v (11.6.1458).

¹³⁸ Due per sette e sei mesi, una per tre e due mesi.

¹³⁹ Tra gente delle colline bolognesi, confinanti col territorio imolese: IUG, III, 219r-221v (20.4.1489).

¹⁴⁰ IR, III, 32r-v (14.5.1457) tra famiglie di Sassoleone e Sassonero.

¹⁴¹ IR, III, 260v (28.6.1461).

¹⁴² NZ, I, 297v-299v (28.1.1427); IR, III, 259r-260r (28.6.1461).

¹⁴³ ADM, II, 319r-v (2.9.1411); FDG, II.VII, 31v-34r (24.2.1443); AB, I, 104r-105r (10.5.1443); IR, III, 255r (20.5.1461).

¹⁴⁴ Vicario di Fontanelice o massaro di Montebattaglia: IR, I, 93r-94v (10.6.1453); capitano di Tossignano: IR, III, 82r-v (14.5.1458).

¹⁴⁵ ADM, VIII, 336v-337v (Imola, 9.7.1429); XIV, 244r-v (Imola, 5.10.1449).

¹⁴⁶ A Ludovico Alidosi di Castel del Rio: IR, III, 130r-v (26.3.1459); al signore di Imola o al suo luogotenente: Ramberto Malatesta per Guidaccio Manfredi (LDM, VII, 64r-v, 30.8.1441); (LDM, XII, 90v-92v, Imola, 20.3.1458); a Taddeo Manfredi o a sua moglie Marsibilia dei Pio da Carpi: 198v-199r (Imola, 23.7.1458); al governatore d'Imola: IR, V, 55r-56v (Fontanelice, 13.3.1474); a Girolamo Riaro o a sua moglie Caterina Sforza: CC, X, 63r-65r (Imola, 23.8.1481); 88v-91r (15.9.1481); XIV, 81v-83v (26.4.1487); altrimenti al loro *auditor*, il *legum doctor* Guglielmo Lambertelli da Forlì (CC, XV, 136v-139v, 23.9.1488), o al *barixello* Simone da Tolentino: 65r-67v (24.8.1481).

trova di meglio, si indicano semplici individui graditi ad entrambe le parti¹⁴⁷. Solo in poche occasioni la denuncia non è prevista¹⁴⁸.

Di solito tutto va regolato minuziosamente, nell'interesse delle parti contraenti: ma non v'è dubbio che l'interesse sia anche dei pubblici poteri. Se gli statuti di Imola si occupano solo *De pace frangente*¹⁴⁹, quelli del contado prevedono che

quilibet accusatus aut ex officio inquisitus ratione alicuius delicti, pro quo esset poena pecuniaria imponenda ex forma iuris communis aut municipalis communis comitatus Imolae, si pacem habuerit ab offenso aut eius haerede quotiescumque ante sententiam, condemnentur solum in dimidia eius quo condemnari debeat si pacem non haberet, de qua pace debeat constare per publicum instrumentum¹⁵⁰.

Il beneficio potrà essere usufruito anche nel corso di un procedimento già avviato “tempore quo [poenitens et confitens] interrogabitur super inquisitione vel accusatione”. Dieci anno dopo (1357) le Costituzioni Egidiane per lo Stato della Chiesa accorderanno a chi avrà confessato la propria colpa ed esibito l'*instrumentum pacis*, il vantaggio di pagare solo un quarto della pena prevista per il suo delitto, sempre che per esso “poena esset pecuniaria imponenda”¹⁵¹. Ora, i nostri documenti ci presentano paci concluse quando era già stato avviato un processo davanti al vicepodestà d'Imola¹⁵², o altrimenti – allo scopo di impedire che il podestà o il suo vicario procedessero in merito ai reati commessi¹⁵³ – vietando alla parte offesa di promuovere accusa o denuncia¹⁵⁴. In tal modo si sarebbe evitato di incorrere nelle pene stabilite dal governatore e dagli statuti¹⁵⁵. Il tutto, però, solo nei casi di percosse, ferite¹⁵⁶ ed ingiurie¹⁵⁷.

¹⁴⁷ Ad es., IR, III, 218v-219r (21.9.1460) e IUG, III, 219r-221v (20.4.1489): ma è cosa abbastanza frequente.

¹⁴⁸ IR, II, 117r-118r (10.6.1454); III, 220r-v (27.9.1460); 260v (28.6.1461).

¹⁴⁹ *Statuti di Imola* (n. 57), III, r. XXXV, 192: “Ordinamus quod si quis pacem factam fregerit vulnerando vel aliud malefictum committendo in persona alicuius, cui pacem fecerit, condempnetur in ducentis libr. bon., cuius medietas applicetur comuni, alia medietas illi cui pax rupta fuerit commissum malefictum: et nihilominus ultra dictam penam de delicto commisso secundum formam aliorum statutorum comunis Imole debeat condemnari, et etiam pene in instrumento pacis contente, si est contrafactum, vendicent sibi locum”. Gli statuti di Faenza, città confinante con Imola, distinguono tra la multa comminata ai magnati (200 lire) e ai *populares* (100 lire): “et nichilominus pro mallefictio vel offensa illata, puniatur secundum formam iuris et statutorum comunis Faventie et perpetuo bannitus”. Ma non si parla d'altro: *Statuta Faventiae* a cura di G. Rossini. Introduzione di G. Ballardini, I. *Statuta civitatis Faventiae* (R.I.S., XXVIII, V), Bologna 1930, l. IV, r. 25. Anno 1410.

¹⁵⁰ *Gli statuti del contado di Imola (1341-1347)*, a cura di C. Benatti, Imola 2005, pp. 202-03, 418.

¹⁵¹ Cf. sopra, n. 57.

¹⁵² PM, I, 78r-v (24.6.1415).

¹⁵³ FDG, I, VII, 17v-19v (8.4.1436); II.III, 15r-16r (23.11.1438).

¹⁵⁴ ADM, I, 278r-291r (5.8.1414); XII, 499v-500v (3.12.1441).

¹⁵⁵ PC, IV, 444v-446r (16.5.1494).

¹⁵⁶ PM, I, 273v-275r (25.5.1416), a procedimento già avviato; FDG, I.I, 25v (8.4.1432) con denuncia già presentata al vicario di Dozza.

¹⁵⁷ IC, I, 96v (8.11.1444): che la denuncia sia già stata presentata o no. Non è specificato il reato a PM, I, 233v-226v (17.2.1416): ad ogni modo, il procedimento dev'essere fermato. Denuncia al podestà – di nuovo, senza indicazione del reato – era già stata proposta in PM, II, 185v (4.12.1426). In entrambi gli ultimi due casi doveva trattarsi di cose di scarso rilievo, a giudicare dalla modesta entità della penale

Altro e più impegnativo discorso dev'essere fatto per reati gravissimi, come l'omicidio. Il 5 agosto 1414, nella solenne pace stipulata per tre uccisioni tra quelli di Casalfiumanese e Pieve S. Andrea (cui s'è già accennato)¹⁵⁸, si conviene che le parti non potranno “novam accusationem, denuntiationem producere”. Lo stesso avviene per una pace conclusa tra gli Schibane e i Gandolfi di Imola a seguito della morte di un certo Ludovico Schibane¹⁵⁹. In entrambi i casi ci si può chiedere come fosse possibile impedire l'intervento della pubblica autorità o almeno sperare di ottenere una riduzione della pena prevista dagli statuti del 1337 che, dopo aver prescritto l'obbligo del podestà ad *inquirere* i casi di omicidio¹⁶⁰, parlava chiaro:

Si quis homicidium quoquo modo, dolo vel culpa magna commiserit seu fecerit in personam alicuius vel plurium, si in forciam potestatis venerit, vel comunis Imole, caput ei a spatulis debeat amputari, ita quod penitus moriatur; nec pax aliqua facta eidem proficiat.

I più tardi statuti del contado proclameranno: “homicide vero et assasini capite puniantur”, senza menzionare l'eventualità che sia stata concordata pace tra le parti¹⁶¹.

Il problema, relativo alla efficacia delle paci, a fronte di uno o più omicidi, nei due casi imolesi appena ricordati, in assenza di ulteriore documentazione, resta aperto. È vero che le parti si erano ripromesse di non presentare accusa o denuncia¹⁶² ai magistrati: ma è altrettanto vero che, comunque, il podestà doveva, in presenza di un reato così grave, avviare di propria iniziativa l'inquisizione cui il colpevole poteva sottrarsi solo con la fuga, ma esponendosi al banno.

Sulla questione s'era già pronunciata la dottrina che, respinta l'opinione di Guido da Suzzara, s'era allineata su posizioni rigorose: che, cioè, offesi ed offensori potevano certo pacificarsi tra loro, ma in nessun modo il loro accordo avrebbe precluso la repressione del reato ad opera delle magistrature comunali¹⁶³.

nel primo documento, dalla sua mancata indicazione, nel secondo. Osservo che, a norma del l. III, r. XI, 172-75 degli statuti di città (n. 57), *De percussante aliquem cum armis vel sine*, era prevista solo una multa; lo stesso (a maggiore ragione) per gli insulti (III, r. XVI, 179). Per entrambe le figure di reato, chi avesse avuto la pace dal proprio avversario era condannato, a norma del l. III, r. XII, 175 “solummodo in medietate eius quantitatis in qua foret condempnandus... ex forma alicuius statuti comunis Imole”.

¹⁵⁸ Cf, sopra, testo e n. 130.

¹⁵⁹ ADM, XIV, 327v-329r (12.3.1450).

¹⁶⁰ *Statuti di Imola* (n. 57), III, r. III, 162.

¹⁶¹ *Statuti del contado* (n. 150), 210, 430.

¹⁶² La denuncia era a carico dei *massari villarum* “per omnia gravia mallefitia et delicta et crimina”: *Statuti di Imola* (n. 57) I, r. XXX, p. 36. Disposizione confermata negli statuti del contado (n. 150), in particolare per gli omicidi, 188-89, 388-89. L'ossequanza di queste norme è regolarmente attestata dal libro della *Podesteria* (n. 88).

¹⁶³ Padoa Schioppa, *Delitto* (n. 1), pp. 223-27, con riferimento anche a statuti di area lombarda, pp. 236-38. Le cose non andavano diversamente a Perugia (Vallerani, *La giustizia* [n. 2], pp. 172-78) e a Bologna (Blanshei, *Politics* [n. 11], p. 55). Cf. Bonifacio Amannati (Bonifacii de Vitalinis de Mantua I.U.D. Clariss., *Tractatus super maleficiis cum additionibus antea positus necnon cum apostillis Domini Hieronymi Cuchalon Hispani...* in Angeli Aretini *de maleficiis tractatus de inquirendis animadvertendisque criminibus... cui tractatus Alberti de Gandino, necnon Bonifacii de Vitalinis, una cum apostillis Augustini de Arimino et Hier. Cuchalon, veluti appendices subiecimus... cum eiusdem Angeli vita, per Thomam Diplovatatum edita* (Venetiis 1578) 465ra, n. 4, *De pace*. Bartolo da Sassoferrato pone il caso che uno statuto cittadino, pur prevedendo che

Se, nei casi fin qui ricordati, l'interesse delle parti coincide nella volontà di escludere l'intervento dei pubblici poteri, in qualche occasione si domanda, invece, che sia proprio il podestà a sorvegliare il mantenimento della pace o altrimenti l'osservanza della tregua, affinché da questa si pervenga, finalmente, alla definitiva concordia¹⁶⁴: evento che tuttavia – stando alla documentazione ancora disponibile – non pare prodursi di frequente¹⁶⁵. Per dare forza alle tregue si prevedono penali di vario ammontare: molto dipende dalla gravità delle offese e, naturalmente, dalla disponibilità economica delle famiglie coinvolte. Non mi addenterò in una analisi dettagliata: dirò solo che per uno o più omicidi non si superano mai le 1000 lire (o fiorini). In un caso (ma si tratta dell'incidente stradale cui ho già fatto cenno¹⁶⁶) si scende a 50 lire. La somma andrà poi divisa (di solito a metà, ma non mancano altre proporzioni: ad es., sotto la signoria di Ludovico Alidosi 1/3 va alla camera di Giovanni XXII) tra la parte osservante e il fisco della signoria cui il territorio è soggetto. Il pagamento, garantito da mallevadori¹⁶⁷, potrà essere richiesto a qualunque corte di giustizia, a pena – in caso di insolvenza – di carcerazione.

Nonostante le precauzioni, in un quadro sociale tanto tormentato le ostilità possono riprendere da un momento all'altro, infrangendo le tregue¹⁶⁸ e forse anche le paci solennemente stipulate: ma non manca qualche notizia di riappacificazioni confermate a distanza di tempo¹⁶⁹.

l'omicida sia decapitato, stabilisca che questi “puniatu mitius” se ha fatto pace con la famiglia offesa: Bartoli a Saxoferrato... *Commentaria ... aureis adnotationibus Iacobi Anelli de Bottis, Regii Consiliarii Neapolitani et Petri Mangrellae Cavensis causarum patroni atque etiam aliquot Iacobi Menochii praestantissimi Iurisc. in aliis editionibus incuria omissis, ad titulum de verb. obligatio. illustrata... In Primam Digesti Novi partem, Venetiis 1602, fol. 36rb-vb ad D. 39.2.18.11. Ma si v., in questa edizione, l'ampia letteratura e la minuta casistica esibita nelle additiones di Alessandro Tartagni.*

¹⁶⁴ CF. MR, II, 5r-8v (22.12.1427); CC, X, 65r-67v (24.8.1481).

¹⁶⁵ NZ, I, 161r-163v (17.8.1421) pace dopo una tregua di otto giorni conclusa il 28 giugno precedente; 316r-319r (1.6.1427); LDM, XI, 277v-278r (12.3.1457).

¹⁶⁶ Cf. n. 89. In un caso, almeno, la penalità non è stabilita: LDM, XII, 582v (2.9.1458).

¹⁶⁷ Talvolta per quote espressamente indicate: ma non mancano casi in cui i garanti non figurano. Un esempio a LDM, XIII, 215v (20.7.1460). Tra i mallevadori può accadere che vi sia lo stesso notaio: IR, III, 128v-129r (17.3.1459).

¹⁶⁸ NZ, II, 151v-152v (23.12.1431) dopo appena un mese. Casi simili paiono attestati da CC, X, 88v-91r (15.9.1481) e 186v-188v (27.5.1482). Si v. anche l'inquisizione del podestà d'Imola nei confronti di alcuni di Belvedere che avevano assalito altri dello stesso luogo mentre questi conducevano le bestie al pascolo. Il padre dei due giovani, feriti nell'occasione, si preoccupa di sapere se essi hanno reagito. Alla risposta negativa il genitore afferma di voler “gastigare con la rasone” gli aggressori. Ma la situazione, di lì a poco, precipita, così producendosi l'infrazione della tregua stipulata a suo tempo davanti al notaio Paolo Marconi di Imola: *Podesteria* (n. 88), 21r (febbraio-marzo 1436). Segnalo anche la tregua intervenuta il 6.6.1443, per sei mesi, tra i Borghesi e i Cavallacci di Mordano, in pianura (ADM, XIII, 358r-v). Anni prima un certo Giovanni Borghesi – omicida e uomo *male conditionis* – aveva ucciso Barnaba Cavallacci approfittando della guerra portata dai faentini nel 1434. Il procedimento è annullato, il 5.10.1436, dal podestà d'Imola, il *legum doctor* Antonio Pralbene da Ferrara, in forza del disposto di cui agli statuti di Imola, l. II, r. 2 (*Podesteria*, 27r). La sentenza, anziché sanare i contrasti, dovette piuttosto acuirli.

¹⁶⁹ Tra Rinaldo Caranti di Bagnara e vari altri: LDM, XII, 308v-309v (11.11.1458). In alto, nell'ultima carta, il notaio annota: “auct. et datum Rainaldo de Carantibus die 6 aprilis 1464”. Una pace conclusa il 20.3.1463 è ribadita un anno dopo: LDM, XVI, 116v-117r (appunto marginale del notaio in data 24.3.1464).

10. Per concludere

La lunga e laboriosa analisi della documentazione imolese che ho potuto raccogliere termina qui. Per quanto provvisoria e sperabilmente ampliabile in varie direzioni, essa rivela alcuni dati. In primo luogo, rileva l'impressionante tasso di violenza nelle aree rurali, di gran lunga superiore a quello riscontrabile in città. Fuori delle mura di Imola alcune famiglie, capaci di organizzare leghe assai estese, anche oltre i confini del contado, sono responsabili del clima di insicurezza che i poteri pubblici sono incapaci di governare. Se, sotto la signoria degli Alidosi – prima con l'energico Bertrando († 1391) e poi col mite Ludovico (1391-1424)¹⁷⁰ – paci e tregue assommano a 40 casi, lo stesso numero è raggiunto – però in soli 12 anni – sotto la reggenza dei governatori pontifici Domenico Capranica e Fantino Dandolo (1426-39). Il caos esplode col passaggio di Imola prima sotto la signoria di Guidantonio Manfredi (1439-48: 12 casi) e soprattutto all'avvento dell'inetto Taddeo (1448-71: 114 casi) – prima in lotta col fratello Astorgio, a Faenza, poi costretto a misurarsi con l'invasione milanese e infine aggredito dal figlio Guidaccio. All'arrivo dell'ambizioso – ma spesso assente da Imola – Girolamo Riario paci e tregue si riducono di molto: Vaini e Sassatelli sembrano scomparire dalla documentazione relativa al nostro tema. Spente alcune famiglie che avevano generato le turbolenze della prima metà del secolo ne emergono però altre: i sempre più forti Marocchi di Toranello, i Dall'Osso e i Lanzoni di Montecatone, i Chiesa di Linaro, ad esempio, e a Imola i Ferri¹⁷¹. Morto Girolamo (1488) subentrano, nella signoria, la moglie Caterina Sforza e il figlio Ottaviano cui sono forse da attribuire severi provvedimenti contro ogni tentativo di infrangere la pace sociale¹⁷²: ma – come ho già avuto occasione di rilevare – tutto volgerà al peggio col passaggio di Imola alla dominazione diretta della Santa Sede. Indagini a campione condotte sui rogiti di Pietro Calvi (1500-1512) e Giovanni Battista Dal Pero (1500-1533) rilevano 27 casi di paci e tregue nel primo, addirittura 72 nel secondo. Vi è ben ragione di credere alle parole di Giovanni Francesco Straparola che nel 1550 parlava di Imola come “città vendichevole ed a' tempi nostri dalle parti quasi ridotta all'ultimo estermínio”¹⁷³.

¹⁷⁰ Su di lui, Padovani, *I patti* (n. 7), *passim*.

¹⁷¹ Per i Marocchi e i Dall'Osso cf. FG, I, III, 17r-20v (29.3.1433) e poi IS, IV, 98r-101r-v (18.9.1473). Per i Lanzoni, CC, XVI, 69v-75v (1.4.1489), in lotta coi Chiesa. Intorno a questi ultimi CC, X, 151r-155r (29.1.1482); XVI, 112v-116r (21.6.1489). Sui Ferri, che ingrossano le file dei Vaini, MC VIII, 110r-120r (2.2.1489); CC, XIV, 81v-83v (26.4.1487); XVI, 134v-142r (31.7.1489).

¹⁷² Di tali misure, adombrate da riferimenti in IBP, I, 7r-v (10.10.1496); PC, V, 847r-849r (2.2.1499); SM, I, 311r (29.8.1492): pace imposta “sub pena indignationis et disgratie Illustrissimi domini nostri”, al momento non ho però trovato traccia documentale.

¹⁷³ G.F. Straparola, *Le piacevoli notti*, a cura di G. Rua, Bari 1927, I, III, p. 32. Istruttiva la lettura di S. Bombardini, *Il diavolo nel tamburo. Lotte e tragedie nella storia di una città romagnola e nel diario di un guelfo imolese (1500-1525)*, Imola 1982; Id., *Archivio criminale. Cronaca e storia della Val di Santerno nei documenti dal 1321 al 1619*, Imola 1984. Cf. anche *Descrizione di tutta Italia et isole pertinenti ad essa di F. Leandro Alberti, nella quale si contiene il sito di essa, l'origine e le signorie della Città et de' Castelli; co' i nomi antichi e moderni, i costumi dei popoli et le condizioni de' paesi. Et di più gl'huomini famosi, che l'hanno illustrata; i Monti, i Bagni, le Miniere et tutte l'opere meravigliose in lei dalla Natura prodotte. Aggiuntovi di novo, a' suoi luochi, tutto quello, ch'è successo, sino all'anno 1577, et tutto ricorretto*, Venetia 1577, p. 322: “se fossero gl'Imolesi quieti et pacifici ne uscirebbero huomini da illustrare non solamente la loro patria, ma tutta Italia”. Rinvio, a

Sebbene limitati in estensione, per le ragioni già addotte all'inizio del presente saggio, i dati raccolti consentono di sottoporre ad un primo controllo alcune asserzioni proposte da quanti, in tempi recenti, si sono occupati dell'argomento qui trattato. In particolare, la tesi secondo la quale "l'intera sequela del procedimento... faceva trasparire i tratti di una giustizia governata dalle parti, che non dagli organismi pubblici"¹⁷⁴. Sulla base di questa diagnosi – inoppugnabile – Mario Sbriccoli ha invitato gli studiosi a prendere atto del fatto che le società medievali e di antico regime "considerarono giustizia in primo luogo quella comunitaria locale, destinata a risolvere i conflitti tra vicini, mentre vedevano l'azione delle giurisdizioni 'statali' come residuale, interinale e ultima istanza". Gli storici, pertanto, "riflettendo su quelle culture e su quelle mentalità dovrebbero forse dire 'giustizia' la prima, 'repressione' la seconda, e andrebbero più vicini al segno"¹⁷⁵.

Ora, anche la documentazione imolese dimostra che il larghissimo ricorso a paci private e tregue può essere letto come una espressione della volontà delle parti di escludere il ricorso agli organi giudiziari competenti, regolando le loro contese entro quadri 'infragiudiziari'. D'altra parte, tuttavia, aleggia il sospetto che la regolazione comunitaria degli atti di violenza fosse in realtà imposta dalla latitanza del potere politico e giurisdizionale incapace di governare non tanto la città, quanto il contado da essa nominalmente dipendente, ma di fatto consegnato all'arbitrio e alla violenza di alcune consorterie indomite ed indomabili. Radicate in montagne difficilmente accessibili o in pianure paludose, entro casolari trasformati in veri e propri fortilizi (penso, per tutti, alla rocchetta dei Ceroni in val di Senio o al *castelazzo*¹⁷⁶ dei Cattani di Toranello), quelle famiglie armate – talvolta in grado di arruolare addirittura degli *stipendiari*¹⁷⁷ – erano ben capaci di tenere a distanza i rappresentanti della legge spediti da Imola. Può darsi che i *clan* più potenti considerassero 'giustizia' la loro prepotenza: è una logica fatta propria anche oggi laddove, in Italia e fuori, spadroneggiano gruppi malavitosi ben organizzati. Ma siamo davvero certi che tale fosse pure la convinzione dei più deboli ed indifesi, rassegnati a fronte dell'impotenza di chi doveva difenderli? Il dubbio resta e più che legittimo. Per esso, ritengo pertanto che gli storici dovrebbero astenersi dal fare uso – come suggerisce Sbriccoli – della parola 'giustizia', intesa dalla

documentazione delle violenze perpetrate tra il 1504 e il 1521, al ms. Vat. Lat. 7125, fol. 175-181 ("Qui si contengono degne accusation contro delli Sassatelli capitani di Imola") e al ms. Biblioteca Comunale, Imola, Mss. Im., B, 6, 11 (3), 272 ("Nota delle persone ferite e uccise e delle case saccheggiate nella lotta tra Guelfi e Ghibellini").

¹⁷⁴ Bellabarba, *Pace pubblica* (n. 39), p. 193.

¹⁷⁵ M. Sbriccoli, *Giustizia negoziale, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia*, (n. 44), pp. 349-50, ora in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)* (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88.2), pp. 1228-29. Il passo è riferito per intero da O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari 2007, p. 21. Sul punto Sbriccoli si era soffermato anche in *L'inquisizione come apparato giuridico nella storia della giustizia criminale*, in *Storia del diritto penale (supra)* 88.1, pp. 139-42.

¹⁷⁶ Bombardini, *Il diavolo* (n. 173), p. 160. Dei 'terribili' Ceroni, alleati dei Sassatelli, è detto, in una antica cronaca, che "in parentado di più di trecento... si ritirano in un luogo tanto forte che non basteriano mille fanti a potergli nuocere": G.F. Cortini, *Una consorteria feudale ed i Rinaldi Ceroni della valle del Senio*, in "Il comune di Bologna", 3 (1934), p. 10.

¹⁷⁷ CC, X, 115v-117v (4.11.1481).

grande filosofia e dal cuore antico della gente come gloria del diritto¹⁷⁸. Il quale vuole che, nella composizione dei contrasti, sia garantita la terzietà al di sopra delle parti, perché “*nemo iudex in causa propria*”. Terzietà che, bene o male, poteva – e può – essere garantita solo da una autorità pubblica, in un circolo virtuoso dal quale non si esce, se veramente si vuole l’abbraccio tra giustizia e pace¹⁷⁹: perché può prodursi la seconda, senza la prima.

Ora, è un dato di fatto che – a dispetto delle impegnative e solenni dichiarazioni d’intenti contenute negli statuti, a Imola come altrove – contro le bande rurali, spesso accortamente dirette e sostenute dalle famiglie guelfe e ghibelline di città, v’era poco da fare. La strategia prevedeva lo sparpagliarsi di membri di una consorteria contadina fuori del centro originario verso abitati piuttosto distanti, ove potevano aggregare nuovi adepti o collegati da coinvolgere nella lotta contro gli avversari di sempre¹⁸⁰. Tale mobilità di uomini, fittissima, sembra corrispondere ad una tattica avvolgente, quasi ad una ragnatela diffusa, difficile da spezzare. Tanto più difficile – addirittura impossibile – quando le varie signorie, stabilite in città, hanno altro a cui pensare: l’aggressione di potenze quali Bologna, Faenza e Milano, le scorrerie di questa o quella compagnia di ventura, agente per proprio o altrui conto.

All’interno di questo quadro, davvero, la giustizia pubblica non poteva essere altro che ‘residuale’, ben oltre le intenzioni, i desideri, le volontà, reali o presumibili, delle parti in causa¹⁸¹. *Necessitas non habet – nec fovet – legem*. In ogni senso...

¹⁷⁸ I. Mancini, *Opere scelte. V. L’etbos dell’Occidente. Neoclassicismo etico, profezia cristiana, pensiero critico moderno*, a cura di M. Cangiotti, Brescia 2015, p. 337.

¹⁷⁹ “*Iustitia et pax osculatae sunt*”, ps. 84.11.

¹⁸⁰ Gli esempi sono innumerevoli. Bastino pochi esempi. I Lacalbana della Serra, presso Castel Bolognese, sono presenti anche a Brisighella in val di Lamone (MR, II, 5r-8v, 22.12.1427); quelli di Fornione sono pure a Sassoleone (IR, III, 193v-194v, 14.6.1460). Quelli di Gallisterna, nella valle del Senio, sono presenti a Casola Canina, Linaro, Forlì, Chiagnano (presso Bologna) e Cantalupo, ove sono pure quelli di Caburaccia, provenienti dal territorio fiorentino (CC, X, 104r-107r; 115v-117v, 4.11.1481). Da Vedriano, nel bolognese, c’è chi si radica alla Sellustra (PC, IV, 427r-428v, 6.2.1494); un Alidosi, dalla montagna della Massa, s’è trasferito a Cantalupo, nella bassa (PC, IV, 441r-v, 1.5.1494); da Castelguelfo alcuni si portano ancora a Cantalupo (PC, IV, 446v-447v, 21.5.1494), da Mezzocolle a Casalfiumanese (NZ, I, 47r-48v, 14.2.1427). I Nordigli, cacciati da Imola, si stabiliscono a Fontanelice, Casalfiumanese e Versola (ADM, I, 278r-291r, 5.8.1414; NZ, I, 177r-v, 4.1.1421; 316r-318r, 1.6.1427); i Rigucini si distribuiscono tra Linaro e Mordano (NDV, I, 396r-v, 8. 1470), i Gamberini tra Linaro e Casalfiumanese (NB, XIV, 118r, 15.6.1500), i Quintavalli tra Mezzocolle e Tossignano (FC, VII, 109r-111r, 10.5.1500), i Ferri tra Imola e la val di Lamone (CC, XVI, 134v-142r, 31.7.1489), ecc.

¹⁸¹ Riesce comunque difficile – almeno nel Quattrocento – “superare lo schematismo obbligato dell’interesse privato/interesse pubblico”, come suggerisce Zorzi, *Ius erat in armis* (n. 82), p. 611, anche perché, allora, “per quanto vasta e ramificata sia la rete dei poteri altri, delle pratiche politiche che condizionano o indeboliscono i poteri pubblici, per quanto sia limitata la facoltà del principe di disciplinare politiche e comportamenti, l’apparato di governo acquista un ruolo crescente e maggiore capacità di azione”, G. Chittolini, *Il privato, il pubblico, lo Stato*, in *Origini dello Stato* [n. 82], p. 574. Cf. pure G.M. Varanini, *Dal comune allo Stato regionale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea*. Direttori N. Tranfaglia e M. Firpo, II.2, *Il Medioevo. Popoli e strutture politiche*, Torino 1986, p. 696. Ma bisogna pur aggiungere: ‘laddove quel ruolo e quella maggiore capacità di azione ebbero comunque modo di esplicarsi’. Ciò che – di nuovo, ben oltre i propositi – non si verificò ovunque.